

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IOTTI LEONILDE, SPAGNOLI, GUIDI, LONGO, INGRAO, GULLO, LACONI, MICELI, BARCA, BASTIANELLI, Busetto, CAPRARA, CHIAROMONTE, D'ALESSIO, D'ALEMA, FAILLA, GESSI NIVES, GIACHINI, LAMA, LAJOLO, LOPERFIDO, MACALUSO, MAGNO, NATOLI, PAJETTA, RAFFAELLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SCARPA, SULOTTO, TOGNONI, RE GIUSEPPINA, ASSENNATO, BAVETTA, COCCIA, DE FLORIO, PELLEGRINO, SFORZA, ZOBOLI

Presentata il 10 marzo 1967

Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampiezza dei processi sociali che hanno scosso il nostro Paese in questi anni e le profonde modificazioni che esse hanno provocato dal punto di vista del costume, rendono, per generale riconoscimento, urgente la riforma della vigente legislazione familiare, per adeguarla non solo alle norme della Costituzione, ma ad una realtà profondamente evoluta ed alle nuove concezioni che sono divenute patrimonio della coscienza collettiva.

Al centro di questi processi vi sono il moto di emancipazione femminile come inserimento della donna nella vita della società civile con il ruolo di individuo socialmente ed economicamente attivo, le tendenze di sviluppo della società moderna e il crescente intervento dello Stato nel campo dell'educazione e dell'assistenza: tutti fattori che hanno posto in crisi l'assetto tradizionale della famiglia ed i rapporti tra i componenti, hanno modificato il rapporto tra famiglia e società; e ciò anche

grazie all'azione continua che il movimento democratico ha condotto contrastando le spinte contrarie determinate dai settori più arretrati della nostra società.

Questa evoluzione ha determinato il decadere della struttura autoritaria della famiglia — su cui si regge l'attuale legislazione familiare — e l'affermarsi all'interno della famiglia dei diritti della persona umana e di un costume più rispettoso dell'altrui personalità; ha creato i presupposti per una concezione nuova della famiglia, per una visione moderna ed avanzata dei suoi rapporti con la società. Di contro ad una realtà in rapida trasformazione, a concezioni ideali, raccolte nella Costituzione, e sempre più tese a portare nell'ambito della famiglia i principi di libertà e di uguaglianza; di fronte al crescente affermarsi nella coscienza degli uomini, come ragione d'essere della famiglia, dell'esistenza di sentimenti liberamente assunti a base della unione matrimoniale, sta una delle legisla-

zioni familiari più arretrate e conservatrici, specchio di una società radicalmente superata nelle sue strutture politiche sociali ed economiche: una legislazione vessatoria per la donna ed insufficiente nella tutela dei figli, di cui ormai da ogni parte si chiede una riforma per gli intollerabili anacronismi che essa contiene, per una normativa che appare sempre più assurda ed inaccettabile.

Una legislazione — non lo si dimentichi — che le maggioranze che in venti anni hanno retto il paese hanno voluto mantenere, respingendo o insabbiando i numerosi progetti di riforma presentati nel corso delle varie legislature, da diverse parti ed in particolare dalle forze della sinistra democratica ed operaia.

Di questa legislazione noi non proponiamo perciò un « aggiornamento » così come afferma di volere fare il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Reale che si limita ad una attenuazione degli aspetti più assurdi della legislazione familiare, continuando, però, ad ispirarsi ad una concezione della famiglia come centro di consumi, chiuso in sé stesso ed ordinato gerarchicamente: un tentativo cioè — e piuttosto timido — di razionalizzare un sistema di rapporti che fa capo ad un organismo in crisi, e i cui conflitti richiedono un'opera di profondo rinnovamento.

La riforma che noi proponiamo si ispira ad una diversa visione della famiglia, che per noi non può essere considerata unità economica come nel passato e neppure unità di consumi secondo un'arida concezione sociologica, alla quale si appoggiano le spinte di quelle forze che tendono a perpetuare uno stato di cose che consenta al sistema di avvalersi dell'erogazione gratuita di una parte notevole della forza di lavoro femminile che si esplica nell'attività domestica.

La crisi della famiglia attuale è determinata proprio dalla contraddizione tra una evoluzione sociale che sottrae alla famiglia le funzioni strettamente economiche e che determina una sempre maggiore partecipazione della donna alla realtà rappresentata dal mondo esterno e leggi, comportamenti, forme di organizzazione sociale che considerano la famiglia come un organismo chiuso nei confronti della società, con finalità ridotte alla organizzazione della vita e del lavoro dei singoli componenti.

Da questa contraddizione nasce per la donna quel conflitto obiettivo tra lavoro produttivo ed attività domestica, conflitto che costituisce uno dei più gravi limiti all'avan-

zamento e all'ulteriore sviluppo del processo di emancipazione.

Ora noi riteniamo che sia profondamente errata, al fine di risolvere tale conflitto, la prospettiva, presente negli indirizzi di scrittori cattolici, di un ritorno alla famiglia tradizionale — quella cioè dove la donna ne resta allo interno — che rappresenterebbe un piccolo gruppo stabile che può operare una compensazione agli stati di tensione esterni. Concezione errata, perché non coglie il fatto che lo equilibrio dei rapporti familiari non è connesso alla funzione dei membri della famiglia ma piuttosto al consenso nei valori che determinano le scelte ed i comportamenti individuali. Ed è proprio la non partecipazione della donna alle attività della vita extra domestica, nella quale invece l'uomo è inserito, che rende più difficile la comunicazione, che produce una frattura tra famiglia e società.

Perciò noi crediamo innanzitutto che il rinnovamento dell'istituto familiare sia profondamente legato al processo di liberazione della donna, ad un impulso sempre più forte alla occupazione femminile, ad un intervento sempre maggiore per la organizzazione dei servizi indispensabili ad una concezione moderna della vita.

Questa è la strada maestra per fare della famiglia un centro di sentimenti, sorretto alla sua origine da una libera scelta, che deve costantemente essere rinnovata per tutta la durata del matrimonio in modo altrettanto libero.

La famiglia per noi è dunque basata sul matrimonio voluto in nome dei sentimenti profondi dell'animo umano e tutta la sua vita è per noi vincolata all'esistenza di questi sentimenti. Noi crediamo che i compiti educativi della famiglia che rivendichiamo e sottolineiamo stiano proprio in una educazione dei sentimenti verso i figli che non può essere risolta dalla sola cura materiale di essi e neppure da un semplice rapporto affettivo.

Ciò significa in primo luogo libertà e possibilità di sviluppo della personalità dei membri della famiglia alle stesse condizioni, autonomia dei coniugi nella determinazione delle regole su cui intendono ispirare la propria vita familiare.

Ciò significa inoltre porre l'unità della famiglia su basi reali perché libere, attraverso una tensione morale che sola può realizzare una continuità del vincolo che non può essere imposta coattivamente dall'esterno.

Ciò infine consente di superare il diaframma e la frattura tra famiglia e società, dando veramente alla famiglia una funzione nella so-

cietà di oggi, rispondente ai problemi dello uomo moderno, alla sua urgenza di vedere affermati i suoi sentimenti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà.

Su questa concezione della famiglia, che superi gli attuali conflitti ponendosi su basi morali più libere e più elevate, noi riteniamo debba fondarsi una nuova legislazione familiare, e da essa abbiamo tratto ispirazione per la formulazione del complesso di proposte di legge che i sottoscritti deputati intendono sottoporre al Parlamento.

Proposte che debbono essere considerate come parti di una integrale ed armoniosa riforma del diritto familiare, nei suoi aspetti civilistici e penalistici, e la cui separazione ha valore puramente funzionale, sia in relazione alla opportunità di un più rapido abbinamento ai progetti che nella stessa materia sono pendenti davanti alla Camera (proposta dell'onorevole Fortuna sui casi di scioglimento del matrimonio e disegno di legge Reale sulle modificazioni delle norme del Codice civile concernente il diritto di famiglia e le successioni), sia per l'opportunità di una discussione autonoma sulle proposte che riguardano l'abrogazione di talune norme del Codice penale. Ciò significa che è nostro intendimento che il diritto familiare venga riformato nel suo complesso, respingendo alternative inaccettabili tra riforma del diritto familiare e introduzione del divorzio nella nostra legislazione. Questo è certo un aspetto di rilevante importanza, senza del quale una riforma del diritto familiare apparirebbe monca e limitata, così come sarebbe erroneo concepire il divorzio come unico rimedio ai mali di cui soffre l'istituto familiare nel nostro paese, senza nel contempo improntare la legislazione ai principi di eguaglianza, di libertà, di rispetto dei diritti della persona, sia nel campo dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, sia nel campo della responsabilità dei genitori nei confronti della prole e della garanzia della prole stessa.

Alla luce di questi principi la nostra proposta di legge formula una ristrutturazione del diritto di famiglia, che modifica radicalmente l'attuale regolamentazione in tutti i suoi aspetti al fine di dare una nuova disciplina ai rapporti familiari che si fonda:

a) sull'autonomia dei coniugi nel porre le regole a cui ispirare la vita coniugale.

b) sulla piena ed integrale attuazione della parità giuridica e morale dei coniugi;

c) sulla libertà come presupposto essenziale dell'unità della famiglia;

d) su un regime legale dei rapporti patrimoniali fondato sul pari diritto dei coniugi al godimento ed alla proprietà degli utili e degli acquisti realizzati in costanza di matrimonio;

e) sulla affermazione del diritto e del dovere di entrambi i genitori al riconoscimento dei figli e alla loro educazione e assistenza, e sulla garanzia di una piena tutela della prole anche se nata fuori del matrimonio.

La riforma del diritto familiare che noi proponiamo con il complesso di progetti ora ricordati — e che si estende anche al diritto della successione — postula profonde modifiche dell'ordinamento giudiziario, nella organizzazione dei servizi giudiziari, nelle procedure e dovrà necessariamente riflettersi in tutte quelle leggi che recepiscono le attuali discriminazioni poste dal Codice nei confronti della donna (ad esempio in materia di pensioni e in materia di legge fallimentare — la cosiddetta presunzione muciana —) per negare a questa tutto un complesso di diritti: una opera di rinnovamento di larga portata alla quale con la nostra proposta intendiamo porre quelle basi che la Costituzione ha indicato e prescritto e la coscienza collettiva appassionatamente richiede.

Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

L'attuale disciplina delle condizioni di capacità e volontà dei nubendi è stata ed è sottoposta alle più vive critiche, soprattutto per ciò che concerne la regolamentazione dei limiti di età minima, i vizi del consenso, e i termini di decadenza per le azioni di nullità del matrimonio per difetto delle condizioni di capacità e volontà.

Anche se altri aspetti della regolamentazione di questa materia appaiono discutibili, riteniamo che una riforma si imponga urgentemente alla disciplina che riguarda i temi sopra accennati.

Appare infatti veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza individuale e sociale.

Non è invero possibile che un giovane di 16 anni ed una ragazza di 14 abbiano responsabilità e maturità necessaria per affrontare i complessi problemi nascenti dalla formazione di una famiglia: e che ancora tale minimo possa essere ridotto, con dispensa, al rispettivo limite di 14 e 12 anni e che il matrimonio contratto sotto l'età minima non possa essere

impugnato se è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età o se la moglie è rimasta incinta (articolo 118).

L'abbassamento di tali limiti civilistici dell'età minima per contrarre matrimonio — che pure era stata fissata dal legislatore del 1865 a 18 e 15 anni — è l'espressione da un lato del tentativo del legislatore del 1929 di avvicinare ad ogni costo la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio canonico, e dall'altro delle preoccupazioni demografiche del fascismo.

Giustamente è stato notato da uno scrittore cattolico, lo Jemolo, che, a parte le critiche generali a quel raccostamento del diritto statuale al diritto canonico, non si riflettè che il diritto della Chiesa è un diritto mondiale destinato anche a popoli dove l'età dello sviluppo e le condizioni della vita sociale sono diversissime dalla nostra. D'altra parte lo stesso codice di diritto canonico invita i sacerdoti a dissuadere dal matrimonio i giovanissimi anche quando abbiano raggiunto i limiti di età prescritti.

L'abbassamento dei limiti di età — inaccettabile sul terreno dei principi — è risultato nefasto nei suoi riflessi concreti: è certo infatti che i matrimoni contratti da giovanissimi hanno una esistenza precaria, come è dimostrato dall'altissimo numero di separazioni denunziate ripetutamente da alti magistrati nelle recenti inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Ed è altrettanto certo che le legislazioni dei paesi europei pongono dei limiti di età più elevati sino a superare — in quasi tutti i casi — gli stessi limiti della legislazione napoletana.

E ciò è evidente in quanto un atto come il matrimonio richiede un adeguato sviluppo psichico che consenta una presa di coscienza delle responsabilità a riguardo del matrimonio e dei figli, un impegno sul complesso dei doveri discendenti dalla formazione di una famiglia. La costituzione della famiglia deve essere determinata da un atto libero e responsabile, così come la vita della famiglia deve essere accompagnata da un continuo consenso: e proprio perciò occorre che lo Stato riconosca il matrimonio solo quando abbia accertato la piena libertà e consapevolezza del consenso degli sposi.

Si propone perciò che l'età minima venga portata a 18 anni per gli uomini e a 16 anni per la donna, consentendo una riduzione — per dispensa del procuratore generale per gravi motivi — a 16 e 14 anni.

Altra riforma che si impone è quella che concerne la libertà del consenso e la rilevanza dei vizi della violenza e dell'errore.

Per quanto riguarda la prima, l'attuale articolo 122 afferma che il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è estorto con violenza. La dizione è tale da far ritenere che la violenza diviene rilevante, ai fini della nullità del matrimonio, solo se essa è stata esercitata in modo particolarmente intenso, il che comporta la irrilevanza di tutta una serie di situazioni che sostanzialmente viziano il consenso, non lo rendono libero, influiscono sulla volontà del consenziente.

Si ritiene perciò di sostituire alla dizione del vigente codice una formula che maggiormente si attenga ai principi generali, e più particolarmente alla disciplina dettata dall'articolo 1434 in tema di violenza alla volontà del contraente.

In tema di errore il vigente Codice prevede, come è noto, una disciplina estremamente restrittiva. Pur affermando, infatti, che il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore, l'articolo 122 precisa che « l'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identità della persona ».

La formula è tale da escludere una qualsiasi rilevanza dell'errore in tema di vizi di consenso al matrimonio, in quanto riguarderebbe solamente un errore che nella realtà del nostro mondo attuale è pressoché impossibile a verificarsi.

In questo senso l'attuale disciplina non solo è assai più restrittiva della legislazione canonistica, ma anche della interpretazione che in tema di errore venne data dalla giurisprudenza alla più lata formula del Codice del 1865: in quanto per l'una e per l'altra l'errore ha rilevanza allorché cada sulle qualità essenziali della persona. D'altra parte lo stesso progetto preliminare del vigente Codice aveva previsto che l'« annullamento può essere domandato anche se l'errore si sia verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso »: e la Commissione parlamentare che esaminò il progetto del libro primo del Codice espresse chiaramente l'intenzione che l'errore non si riferisse solo all'identità della persona, ma alle sue qualità essenziali.

Si tratta perciò di ripristinare concetti che avevano già avuto larga adesione nella nostra dottrina e giurisprudenza, e che, anche su questo punto consenta un avvicinamento ai principi generali dandosi altresì rilevanza al-

l'errore determinato da dolo: ed in questo senso muove la riforma che su questo delicato ed importante punto della disciplina del matrimonio abbiamo proposto.

Per quanto infine riguarda i termini per l'azione di annullamento del matrimonio nel caso in cui questo sia viziato per difetto delle condizioni necessarie di capacità per stipularlo, si rende del tutto necessaria una modifica dell'attuale regime che sancisce la decadenza dall'azione una volta trascorsi pochi giorni dalla cessazione delle cause di incapacità o dei vizi del consenso.

Lo Jemolo ha esattamente rilevato che « la brevità dei termini per agire va a tutto danno delle persone che si trovano in condizioni sociali più modeste, gli umili e gli inesperti, cui l'accesso alla giustizia è sempre difficile e lento » e l'opinione dell'illustre giurista, largamente condivisa, ha postulato la necessità di una revisione delle norme che regolano tale materia.

La riforma che noi presentiamo propone perciò di portare ad un anno i limiti di tempo (generalmente oggi contenuti nell'ambito di un mese) per la esperibilità delle azioni di annullamento del matrimonio per difetto dei requisiti di capacità e di volontà.

Altre modifiche sono state infine apportate in tema di assenso al minore, nel caso di contrasto tra i genitori, e nel caso di negazione dell'assenso senza giustificato motivo.

I rapporti personali tra i coniugi.

La traduzione in norme giuridiche della concezione della famiglia sopra delineata, del suo rapporto con la società e con lo Stato, la definizione normativa dei rapporti tra i suoi componenti, trova ampio campo di attuazione nei rapporti personali tra i coniugi.

Si tratta qui in primo luogo di attuare positivamente ed in modo integrale il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posta dall'articolo 29 della Costituzione, cancellando quella serie di norme che nell'attuale codice si fondano sul presupposto di una inferiorità fisica e morale della donna e statuiscano una posizione di assoluta preminenza del marito nell'ambito della famiglia.

È questa una esigenza che discende dal ruolo che la donna è venuta assumendo in questi venti anni che ha di fatto modificato profondamente la valutazione della personalità femminile da parte della società stessa, dal contributo di lavoro che la donna reca alla famiglia e alla società, dall'assunzione di responsabilità in pari misura con l'uomo.

L'ordinamento gerarchico, sul quale il codice civile struttura attualmente la famiglia, riducendo la donna ad una posizione di subordinazione, e considerandola quasi una minorata psichica e giuridica, è assolutamente anacronistico e incostituzionale. Esso è comunque incompatibile, qualunque sia il modo con cui lo si strutturi positivamente, non solo con la norma costituzionale, ma con una realtà per la quale, di fatto, la famiglia si fonda su un governo paritario, su una direzione comune da parte dei due coniugi; e d'altra parte la persistenza, in qualsiasi forma, dell'ordinamento gerarchico della famiglia contrasterebbe profondamente con altri aspetti della legislazione che consentono alla donna la ascesa alle più alte cariche dell'ordinamento dello Stato.

Ciò significa che una seria riforma dell'ordinamento familiare deve non soltanto cancellare gli assurdi più clamorosi dell'attuale legislazione in tema di rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli ma deve impostarsi su una rigida concezione paritaria tra marito e moglie, impedendo che sotto qualsiasi forma riappaia una concezione gerarchica nei loro rapporti. Ciò va detto soprattutto in riferimento a quanti vorrebbero salvaguardare l'ordinamento gerarchico in una forma più larvata, tentando, attraverso una considerazione « funzionale » dello stesso, una impossibile mediazione col principio dell'uguaglianza giuridica dei coniugi.

Tale è l'orientamento che promana da alcuni movimenti femminili, secondo i quali nell'ambito dell'ordinamento comunitario della famiglia dovrebbe pur sempre delinearsi una gerarchia di responsabilità ed individuarsi un vertice nel quale possa essere l'uomo il capo di famiglia in quanto « un'assemblea di eguali senza capo è inorganizzata ».

A tale concezione si ispira il disegno di legge presentato dall'onorevole Reale, che secondo la stessa relazione di presentazione, attenua, senza cancellarla, la posizione di preminenza del marito nella famiglia, consentendo che in caso di contrasti tra i coniugi prevalga la volontà del marito, sia pure sindacabile nelle ipotesi più gravi dal giudice.

È evidente che con tale impostazione, si reinserisce nell'ordinamento della famiglia un principio di supremazia, che non compete al coniuge più capace, più responsabile o più preparato, ma in ogni caso all'uomo. Insomma una società di eguali, ma con l'uomo più eguale della donna !

Non vi è dubbio che il consentire una disuguaglianza, per quanto attenuata rispetto al-

l'attuale, nei rapporti tra i coniugi, mina alla loro base tutti i propositi paritari, e li riduce a mere enunciazioni svuotate di contenuto, semplici formule, la cui portata positiva viene subito neutralizzata ed inaridita dalla contrapposizione di una concezione tradizionalistica della famiglia in cui l'ordinamento gerarchico è considerato garanzia della sua unità.

D'altra parte, anche sotto questo profilo, la concezione d'una famiglia la cui unità potrebbe essere salvaguardata da atti di supremazia si limita a recepire aspetti contingenti ormai superati e negativi, che il processo storico deve accantonare e perdere nel suo cammino come inevitabili scorie, e non recepisce i valori d'una famiglia rinnovata in cui la garanzia dell'unità è data da un diverso atteggiamento tra i coniugi nel rispetto assoluto della loro personalità cui sia estraneo ogni principio di imposizione e di autorità.

L'indirizzo unitario e la saldezza etica ripudiano perciò il permanere di una posizione di supremazia, invocata paradossalmente a loro sostegno: rinforzando con l'autorità della legge il permanere di superate concezioni, di pregiudizi, di mentalità arretrate, creando contraddizioni più acute con una realtà diversa, e una coscienza più elevata, così ponendo la premessa di tensioni e di lacerazioni.

Né vale, a superare l'intrinseca incostituzionalità, tentare di porre al concetto di uguaglianza morale e giuridica un limite che discenderebbe dalla salvaguardia dell'unità familiare posta dallo stesso articolo 29 della Costituzione.

A questa opinione è agevole opporre che i legislatori costituzionali non hanno mai inteso (e ne fanno fede i lavori preparatori) contrapporre all'uguaglianza dei coniugi l'unità della famiglia, e tanto meno dare alla proposizione accessoria una efficacia paralizzante la proposizione principale. Ma, anzi, nel corso dei vivaci dibattiti che prelusero all'approvazione definitiva delle norme, a chi propose di aggiungere un esplicito emendamento da cui risultava che il capo della famiglia è il marito o altra formula corrispondente al latino *primus inter pares* si rispose che ciò che interessava ai costituenti era che venisse cementata la società familiare poggiandola sulla perfetta parità morale e giuridica dei coniugi, e l'emendamento non ebbe seguito.

Pertanto la garanzia dell'unità familiare non può essere ricercata in soluzioni che in qualunque modo alterino il concetto fondamentale dell'uguaglianza tra i coniugi, ma in una concezione in cui la parità si risolve in una attiva, costante collaborazione che chiami

i coniugi alla soluzione dei problemi che la realtà man mano pone alla comunità familiare.

In questa collaborazione tra uguali, come motivo di profonda armonia e di equilibrio affettivo ed educativo nel rapporto tra i figli, dovrà dunque individuarsi il fondamento dell'uguaglianza tra i coniugi, così come la garanzia dell'unità della famiglia potrà essere raggiunta, sostituendo al principio di preminenza e di autorità in qualunque modo mantenuto, un più alto principio che traduca in termini di diritto positivo i fondamenti etici su cui deve fondarsi la vita della comunità familiare: e cioè la collaborazione dei coniugi nella direzione comune della famiglia, ispirata al raggiungimento delle finalità a questa proprie.

Per questo è nostro convincimento che lo ordinamento familiare ispirandosi al precetto costituzionale, dovrà fondarsi sulla decisione di comune accordo degli affari essenziali della famiglia, e sulla predisposizione di strumenti (ricorso al giudice) che, nel caso di contrasti non componibili all'interno, intervengano preventivamente rispetto ad insanabili lacerazioni per ricondurre ad unità i coniugi, aiutandoli a superare incomprensioni e contrasti.

Su tali principi si fondano le norme del progetto che stabiliscono:

a) che i coniugi decidano di comune accordo sugli affari essenziali della famiglia e ne stabiliscano la residenza;

b) il mantenimento da parte della moglie del proprio cognome, al quale aggiunge quello del marito;

c) la possibilità di uno dei due coniugi di avere una residenza diversa dall'altro allorché ciò sia richiesto da serie esigenze di lavoro, di affari e di interessi o quando l'altro comunque abbia stabilito il proprio domicilio all'estero: norma, questa, che risponde all'esigenza di una famiglia in cui anche la donna lavora e può dunque trovarsi nella necessità di fissare altrove, per un certo periodo, la propria residenza;

d) la facoltà, nel caso di contrasti o in caso di decisioni assunte unilateralmente e d'autorità da uno dei due coniugi, di ricorrere al tribunale, che deciderà nell'interesse della famiglia.

È evidente — a tale proposito — che una riforma dell'ordinamento familiare postula un giudice diverso che sia specializzato sui temi della famiglia, in cui ai giudici togati si affianchino giudici laici, competenti in specifiche discipline ed anche giudici popolari por-

tatori di concrete esperienze ed espressione di volontà popolare; dotato di validi strumenti idonei a compiere accertamenti sovente assai delicati, e capace di rendere una giustizia rapida, efficace e non costosa.

Questo giudice potrà espletare opera preventiva rispetto a possibili lacerazioni della unità familiare, laddove oggi l'intervento del giudice è successivo a rotture quasi sempre insanabili, nei confronti delle quali il tentativo di conciliazione si riduce ad essere pura formalità senza efficacia concreta.

Il principio dell'assoluta parità dei coniugi trova il suo completamento, in una visione di una famiglia rinnovata e moderna, nell'altro dei principi cui la prospettata riforma si ispira in tema di rapporti personali tra i coniugi: il principio dell'autonomia della famiglia, intesa come esaltazione della capacità dei coniugi di regolare i propri rapporti personali. Da esso discende l'esigenza di limitare il più possibile il condizionamento esterno da parte della legge e quindi della giurisprudenza, e di ridurre la definizione per legge dei diritti ed obblighi personali tra i coniugi. Di qui l'esclusione del concetto di colpa, l'impostazione dell'istituto della separazione come accertamento di intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale. Ne discenderà ancora in altra e contestuale proposta di legge, una impostazione del divorzio, come mero accertamento del permanere, per un dato periodo, dello stato di separazione e quindi della definitività e irreversibilità della rottura del matrimonio.

Questo indirizzo ideale, con le sue concrete implicazioni, trae fondamento dal ripudio della attuale impostazione dei rapporti fra Stato e famiglia fondata su un intreccio di norme, di precetti, di sanzioni, su una minuta casistica nella quale sono classificati tutta una serie di comportamenti dei coniugi che vengono o meno considerati colpevoli, che vengono tollerati, violati, colpiti.

Ora una concezione dello Stato che si arroga il diritto non già di imporre « un minimo etico » ma una serie di obblighi morali e sociali che sono per lo più — anche e soprattutto attraverso le interpretazioni giurisprudenziali — espressione di visioni ideologiche arretrate e sempre più intollerabili, sottraendo così al consenso dei coniugi quanto attiene alla loro vita matrimoniale, appare non solo anacronistica ma contrastante altresì con una democratica articolazione dei rapporti tra Stato, cittadino e formazioni sociali intermedie. È più concretamente essa determina, nelle ipotesi migliori, più intense influenze e con-

dizionamenti esterni al modo di vita dei coniugi e alla loro concezione dei rapporti coniugali, nei casi peggiori imposizioni e assurdi ricatti: in ogni caso il venire meno o l'attenuarsi di uno slancio teso ad organizzare responsabilmente ed in modo autonomo la convivenza dei coniugi.

Ma l'aspetto più negativo di questo tipo di rapporti tra Stato e famiglia è costituito dal fatto che il meccanismo giuridico non solo mortifica la libera esplicazione della personalità dei coniugi e l'autonomia delle formazioni sociali intermedie; ma assai spesso si traduce nell'imporre determinati principi religiosi o certe concezioni etiche anche a chi non li accetta o non li condivide: e quindi si risolve in una vera e propria violazione della libertà di coscienza, ossia di un limite insuperabile per il legislatore, e innanzi al quale si deve arrestare qualunque valutazione degli interessi di una maggioranza.

Perciò riteniamo che la costruzione di un nuovo ordinamento familiare debba essere fondato sul rispetto della libertà di coscienza e sull'affermazione dell'autonomia dei coniugi a regolare i loro rapporti personali, mentre lo Stato deve essere chiamato ad una più efficace ed attenta tutela della posizione della prole. Su questa base si esalta la personalità dei coniugi, si dà una reale sostanza al principio della loro parità, si afferma la loro responsabilità, si sollecita la determinazione di più elevati rapporti morali e umani, si stimola la ricerca di più stabili principi di convivenza. Questa è al di là delle enunciazioni filosofiche, l'implicazione giuridica dei principi costituzionali che affermano « il riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale » e la « tutela dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

In pratica ciò significa procedere nel senso di allargare i poteri dell'intervento del diritto per quanto attiene alla situazione della prole (coerentemente a quanto avviene in relazione ad altri aspetti del rapporto genitori-figli; limiti dell'esercizio della patria potestà, obbligo scolastico, tutela del minore, ecc.), e di dare invece un carattere di maggiore indeterminatezza alle norme che regolano il rapporto tra i coniugi lasciando ad essi più ampia libertà nel decidere a quali principi essi intendano ispirare la loro vita matrimoniale.

Riteniamo così di dare un più giusto e moderno contenuto all'impronta pubblicistica dell'istituto matrimoniale superando i limiti di una astratta concezione discendente dalla dottrina dello Stato etico e chiamando questo

ad operare soprattutto laddove l'interesse generale richieda una più ampia ed efficiente tutela pubblica.

Coerentemente a queste impostazioni la nostra iniziativa si propone di modificare le norme del codice attuale improntando il sistema dei diritti e dei doveri che i coniugi assumono con il matrimonio sull'impegno alla fedeltà reciproca, alla mutua assistenza, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e lasciando ad essi ed al loro consenso di determinare più specificamente le regole sulle quali fondare la loro convivenza, che potranno essere valutate e determinate liberamente dagli stessi coniugi anche in ordine alle conseguenze che potranno discendere sulla possibilità di prosecuzione della convivenza coniugale.

A tale impostazione fa riscontro una più rigida normativa per quanto attiene al dovere di contribuire ai bisogni familiari, dovere che incombe in modo uguale, sia sulla donna che sull'uomo, e non solo in relazione alle loro sostanze ma alla loro capacità lavorativa: il contributo della donna potrà consistere in tutto o in parte nel lavoro domestico e nella cura dei figli.

La particolare rilevanza di questo obbligo dei coniugi è sottolineata dalla possibilità, nel caso di inadempienza da parte di uno di essi, che si devolve una parte proporzionale della sua retribuzione o degli altri redditi all'altro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento della prole.

La separazione dei coniugi.

In relazione alle considerazioni generali ora esposte il progetto propone la riforma dell'istituto della separazione personale dei coniugi.

Ferma rimanendo, sia pure con talune modifiche, l'ipotesi di separazione per mutuo consenso, si ritiene che in linea generale la separazione deve essere connessa all'accertamento della impossibilità di proseguire la convivenza coniugale, di una avvenuta disunione o della intollerabilità della continuazione del rapporto matrimoniale.

Ciò significa innanzitutto che la separazione si ricollega alla situazione obiettiva di una convivenza che non ha più ragione di proseguire, e non ad una astratta casistica aprioristicamente determinata. Ciò non significa che il Giudice non debba esaminare e considerare minuziosamente le cause del fallimento del matrimonio e il comportamento

dei coniugi: significa che tale disamina non deve portare il giudice a pronunciarsi su chi ha torto o ragione ma sulla possibilità di prosecuzione della convivenza coniugale.

Una tale innovazione non solo consente di eliminare quel concetto di colpa nella cui individuazione tanta parte oggi hanno ideologie, pregiudizi, residui di visioni retrive che si risolvono in genere a danno della donna, ma permette di introdurre largamente — e non solo nei termini assai ristretti previsti dal disegno di legge governativo — la separazione per fatti incolpevoli.

E consente ancora di evitare le aberranti conseguenze che l'attuale ordinamento e gli orientamenti giurisprudenziali ricollegano alla colpa per quanto attiene all'affidamento dei figli ed alla determinazione degli obblighi alimentari, su cui pesa oggi in maniera determinante il criterio del premio o del castigo da attribuirsi ai coniugi in relazione all'esistenza di una colpa, prescindendo dall'interesse concreto della prole.

Nel progetto che presentiamo, invece, la situazione dei figli in caso di separazione viene stabilita avendo esclusivo riguardo al loro interesse. E ciò anche per il caso di separazione consensuale, nel quale pur sempre compete al giudice di decidere sull'affidamento dei figli, pur tenendo conto di eventuali accordi intervenuti tra i coniugi purché non lesivi dell'interesse della prole. La norma in esame regola ancora compiutamente i diritti e i doveri dei coniugi separati nei confronti dei figli, in particolare chiamando il giudice a pronunciarsi e a stabilire la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, ai suoi diritti di visita, alle condizioni che il coniuge cui i figli fossero affidati deve osservare, all'amministrazione dei beni dei figli, al godimento dell'usufrutto legale, alla sorte dell'abitazione familiare nella quale di preferenza deve rimanere il coniuge cui siano affidati i figli.

Inoltre, superandosi la distinzione tra « alimenti » e « mantenimento » viene stabilito che il giudice può porre a carico di uno dei coniugi, ove l'altro ne abbia necessità, l'obbligo di somministrare periodicamente somme di danaro in proporzione ai propri redditi.

In coerenza ai principi sopra espressi viene stabilito che entrambi i genitori conservano la potestà sui figli e il diritto di vigilare sulla loro educazione e che inoltre le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la misura e le modalità del contributo possono,

su istanza dei coniugi, essere riviste in qualsiasi tempo.

Altra innovazione concernente l'istituto della separazione è quella per la quale il venire meno dei suoi effetti richiede una espressa domanda da entrambe le parti superandosi così, attraverso una formale dichiarazione di volontà, la genericità dell'attuale statuizione, fonte assai spesso di equivoci o peggio di vere manovre fraudolente. La riconciliazione, invero, per essere vera e produttiva di effetti deve essere dichiarata dalle parti come realmente voluta ed attuata, e non dedotta da situazioni che assai spesso non significano affatto che una riconciliazione sia avvenuta e che le parti l'abbiano effettivamente voluta.

Il tema della nuova regolamentazione dei rapporti personali tra coniugi non può essere esaurito senza richiamare i principi ai quali intendiamo uniformare la materia dello scioglimento del matrimonio, richiamo che viene qui fatto ai soli fini di una esposizione organica e completa delle linee di una riforma generale del diritto familiare quale viene avanzata per parte comunista, anche se su tale materia è stata contestualmente presentata — per le ragioni di più agevole discussione accennate in premessa — una apposita proposta di legge.

Noi riteniamo che nella legislazione italiana debba essere introdotto lo scioglimento del matrimonio per divorzio. È questo innanzi tutto un corollario irrinunciabile della nostra concezione della famiglia fondata su una scelta pienamente libera e sulla persistenza del consenso come garanzia della sua unità, della nostra visione della famiglia come centro di sentimenti e di affetto. La perennità del vincolo per noi deve essere intesa come valore fondamentale della famiglia, al quale i coniugi debbono liberamente informare i loro comportamenti, e non come coazione legale, come condizionamento esterno. L'indissolubilità imposta è sostanzialmente contraria ad una reale saldezza ed unità della famiglia, sostituisce alla tensione morale per un conseguimento di una reale perennità, un'acquiescenza ad una perennità voluta dalla legge indipendentemente dal consenso; costituisce una remora alla trasformazione della famiglia in centro morale e di sentimenti e al superamento della sfera degli interessi economici e materiali.

Laddove tuttavia il dissenso interviene, divide e lacera l'unità reale della famiglia, determinando la fine di tutti i motivi che possono spingere un uomo e una donna a tenere unite le loro vite, e addirittura determinando

la fine della stessa convivenza per un periodo tanto ampio da far considerare il processo di disunione assolutamente irreversibile, là non vi è più famiglia né matrimonio: e la indissolubilità giuridica costituisce una mera finzione che nella realtà si riduce a una mera oppressione.

Il divorzio è perciò un aspetto di una impostazione della famiglia fondata sulla libera e responsabile scelta e sulla continuità del consenso: e perciò lo Stato deve riconoscere e prendere atto, allorché il fallimento del matrimonio è intervenuto in modo irreversibile, che una determinata unione matrimoniale non esiste più.

Per questo l'esigenza della introduzione del divorzio non discende soltanto dalla necessità, pur di ampio rilievo sociale ed umano, di porre rimedio alla situazione in cui si trovano milioni di persone che costituiscono la popolazione patologica della famiglia italiana: i separati legali, i separati di fatto, le convivenze *more uxorio*, i figli illegittimi, i figli naturali non riconoscibili. Un quadro impressionante di situazioni destinate ad accrescersi numericamente e ad aggravarsi nelle conseguenze sempre più intollerabili che ne derivano, soprattutto in relazione a fenomeni connessi alla massiccia emigrazione in Paesi che accolgono il divorzio.

D'altra parte l'introduzione del divorzio è ormai profondamente matura nella coscienza di vastissimi strati della nostra popolazione: con un consenso maturato nelle trasformazioni sociali e di costume intervenute in questi ultimi anni, destinato ad accrescersi col dissolversi di artificiose distorsioni, di tradizionali pregiudizi, e coll'affermarsi di un rinnovamento generale dell'istituto familiare e della posizione della donna nella famiglia.

Questa consapevolezza della profonda attualità del problema, maturata dopo un lungo dibattito nel Paese, tra le masse femminili, tra i ceti operai, contadini e intellettuali, nei confronti con altre forze politiche, ci ha indotto a sostenere la battaglia politica e parlamentare per l'introduzione del divorzio, ci induce a meglio sottolineare e puntualizzare la portata della nostra posizione attraverso una espressa iniziativa legislativa.

Abbiamo ripetutamente e in varie sedi — tra cui quella parlamentare — respinto le eccezioni di natura costituzionale che da taluni settori sono state mosse alla introduzione del divorzio con legge ordinaria nella nostra legislazione. Ed il dibattito su tale aspetto del problema ha trovato una soluzione nel voto

espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che ha ritenuto che non esiste nella nostra legislazione una norma o un principio che limiti i poteri del legislatore ordinario quando questi si proponga di consentire lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

Non è qui il caso di riportare tutte le considerazioni e gli argomenti portati dalle varie parti politiche che hanno sostenuto tale soluzione. È sufficiente ricordare che la Costituzione non solo tace sulla indissolubilità del matrimonio, ma che il suo silenzio è dovuto ad un preciso voto con il quale l'Assemblea costituente ebbe ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Grilli col quale si sopprimeva la espressa qualificazione del matrimonio come indissolubile, precedentemente inserita nel progetto. Il tentativo di trarre argomenti a favore della indissolubilità del matrimonio dall'articolo 29 della Costituzione, è stato poi di tutta debolezza, in quanto la definizione della famiglia come società naturale non può altro voler dire se non che il legislatore riconosce che la famiglia fa parte di una realtà storica preesistente che egli presuppone e regola: ma non certo che debba accettare quelle interpretazioni giusnaturalistiche che fanno dell'indissolubilità un requisito essenziale della famiglia, principio oltretutto ormai discutibile soprattutto se posto in relazione al fatto che per la stragrande maggioranza dei popoli il matrimonio non è indissolubile.

Ma l'indissolubilità del matrimonio non è stata neppure sancita in sede di Concordato, che anzi un tentativo da parte del Vaticano di ottenere dallo Stato italiano l'impegno di mantenere illeso il principio della indissolubilità in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio non fu accolto dalla controparte italiana e fu lasciato cadere.

L'introduzione del divorzio non comporta alcun problema di revisione del Concordato tale da richiedere una legge costituzionale. Il riconoscimento da parte dello Stato italiano, sancito nell'articolo 34 del Concordato, degli effetti civili al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, non può in alcun modo significare che lo Stato italiano abbia rinunciato al proprio diritto e alla propria sovranità nel regolare tali effetti, e tra essi anche quello che riguarda il suo scioglimento.

Noi crediamo perciò che il dibattito sul divorzio debba svolgersi nei suoi aspetti di merito, rinunciando ad esasperazioni ed irrigidimenti, evitando interferenze e pressioni sulla sovranità del Parlamento.

Il problema è ben presente nella società italiana, come ha dimostrato l'acceso interesse dell'opinione pubblica. E d'altra parte non è senza importanza il rilievo che esso ha trovato accogliamento nel 97,7 per cento dei paesi del mondo, molti dei quali con popolazione in grande maggioranza cattolica: e che in nessuno di questi paesi, neppure in quelli che hanno avuto ed hanno al Governo partiti di ispirazione cattolica, è mai scaturita neppure una proposta per il ritorno alla indissolubilità del matrimonio.

E d'altra parte è estranea alla concezione dei cattolici più aperti la pretesa di un intervento della legge a sostegno dei principi di fede la cui osservanza è rimessa alla coscienza religiosa dei credenti, laddove tale intervento lederebbe la libertà di coscienza di altri cittadini.

I fermenti nuovi che pervadono il mondo cattolico e lo spirito conciliare che ne permea larga parte, ci fanno sperare in un dibattito sereno e profondo sul problema del divorzio, un dibattito sul terreno sociale ed umano, e con riferimento alle esigenze che sono espresse dalla nostra società.

Anche sul terreno della libertà di coscienza ci pare aperto un dialogo fecondo con la parte più avanzata del mondo cattolico: a cui non può sfuggire la necessità di giungere, nella materia familiare come nelle altre, e indipendentemente dalla introduzione del divorzio che di ciò non necessita, al superamento del Concordato per separare con chiarezza il matrimonio civile da quello religioso, per ridare piena autonomia al vincolo civile e per restituire vitalità religiosa al sacramento del matrimonio.

La soluzione concreta che noi proponiamo per l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione è una attuazione del principio secondo il quale il divorzio interviene a sancire sotto l'aspetto giuridico un matrimonio irrimediabilmente fallito. Esso interviene dopo che i coniugi sono separati legalmente da almeno cinque anni e quindi in una situazione in cui la lacerazione è divenuta definitiva e irreversibile. Tanto più che la pronuncia di separazione legale, soprattutto se intervenuta con contraddittorio, è stata preceduta da un periodo talvolta assai lungo di disunione di fatto.

Il giudice è chiamato a prendere atto di una tale situazione che di per sé, ove si siano verificati i presupposti della separazione legale e del decorso del quinquennio, legittima la pronuncia del divorzio, evitandosi così un vero e proprio processo di divorzio.

Concordemente a quanto affermato in materia di separazione, noi riteniamo di dover evitare la elencazione di una serie di cause di divorzio in genere fondate sulla colpa, così come previsto in molte legislazioni straniere. Va rilevato a questo proposito che in questi paesi il divorzio è stato introdotto in una situazione in cui la donna si trovava in una posizione di subordine e di minorità; si che in questi paesi vaste correnti critiche esistono al riguardo e numerose sono ormai le proposte innovatrici delle legislazioni vigenti. Significativa, per esempio, è stata la recentissima (aprile 1966) unanime approvazione da parte dello Stato di New York di una nuova legge di divorzio che, accogliendo le sollecitazioni dei più qualificati giuristi e sociologi, consente lo scioglimento del vincolo non più in base ad una casistica, ma dopo due anni di separazione, indipendentemente dal fatto colpevole di uno dei coniugi.

Esistono perciò, per una raggiunta maturità del nostro Paese, le condizioni per affrontare anche il problema dello scioglimento del matrimonio in modo originale, su basi nuove adeguate alla realtà, alle esperienze, alla coscienza civile del paese e perciò senza ripetere o assumere forme o istituti di altre legislazioni.

La nostra proposta si muove in questo spirito nuovo, e si conforma ai principi di libertà e di responsabilità e di autonomia a cui abbiamo improntato tutta la prospettata riforma dell'ordinamento familiare: essa tende infatti a lasciare per intera la responsabilità morale e sociale della scelta agli individui e un giudizio di valore alla collettività sociale.

Il divorzio sarebbe così solo il riconoscimento giuridico di uno stato di fatto che lo Stato non avalla e non copre e il matrimonio verrebbe finalmente restituito alla sfera della coscienza.

Secondo la nostra proposta la pronuncia di divorzio effettuata dal tribunale su richiesta di uno e di entrambi i coniugi dopo il decorso di cinque anni dalla separazione legale (e non dalla mera separazione di fatto che non offre una data certa per l'inizio della decorrenza del termine), è accompagnata dai provvedimenti relativi ai figli e all'obbligo di un contributo per l'uno dei coniugi a favore dell'altro in caso di necessità.

Poiché il divorzio è preceduto da uno stato di separazione in cui la situazione dei figli e il contributo sono già stati oggetto di regolamento da parte del Giudice, questi potrà confermare o modificare i provvedimenti già assunti. Anche per il divorzio come per la

separazione i provvedimenti possono essere modificati in ogni tempo. Restano comunque in vigore, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, le norme sugli obblighi dei genitori nei confronti della prole.

Al principio per cui il divorzio può seguire alla separazione legale dopo il decorso di cinque anni, abbiamo ritenuto di apportare una unica eccezione nel caso in cui uno dei coniugi, quale cittadino straniero, abbia conseguito all'estero il divorzio per il matrimonio contratto o comunque trascritto in Italia.

Si è ancora ritenuto opportuno che con il divorzio la moglie perda il cognome del marito.

Nella proposta di legge relativa allo scioglimento del matrimonio, sono ricomprese norme che dichiarano sciolto il matrimonio a seguito di dichiarazione di morte presunta; il nuovo matrimonio stipulato dal coniuge della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, rimane valido anche nel caso in cui questa ricompaia; in tale situazione i rapporti saranno regolati dalle norme sul divorzio.

Rapporti patrimoniali fra coniugi.

Le riforme che si propongono in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi si fondano sulla impostazione di tali rapporti su queste basi:

a) abolizione dei desueti istituti della dote, del patrimonio familiare, dei beni parafarnali;

b) adozione come regime legale nei rapporti patrimoniali tra coniugi della comunione degli utili e degli acquisti;

c) limitazione del regime convenzionale in ordine alle possibilità di deroga al regime legale.

In altri termini il sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi verrebbe ad essere imperniato su un regime legale così impostato:

1) proprietà personale dei coniugi dei beni loro appartenenti prima del matrimonio o pervenuti loro dopo il matrimonio per effetto di donazione o di successione. Inoltre degli effetti e dei beni strettamente personali, delle somme percepite per risarcimento dei danni non patrimoniali, dei beni connessi alle attività lavorative;

2) comunione dei beni acquistati successivamente al matrimonio, del godimento e dei frutti di tali beni e dei beni personali, dei proventi dell'attività separata se non consumati al momento dello scioglimento della comunione.

3) illiceità di qualsiasi diversa convenzione che attribuisca ai coniugi una diversa quota di partecipazione agli utili o di ripartizione, o posizioni di disuguaglianza tra i coniugi in regime di comunione.

L'abolizione degli istituti della dote, del patrimonio familiare e dei beni parafernali è determinata dalla esigenza di eliminare dalla nostra legislazione degli istituti ormai desueti, per lo più residuo di tempi e regimi che considerano la donna un essere inabile al lavoro, ed alla quale si attribuisce, allo scopo di non far pesare il suo mantenimento sul marito, un *quid* che il marito stesso amministrerà, essendo essa ritenuta incapace di farlo. Il regime dotale è perciò la sopravvivenza di di un'epoca passata, di una concezione della donna e della famiglia largamente superata.

L'ingresso in massa delle donne nella produzione, la loro possibilità di mantenersi con i proventi della propria attività, di apportare alla famiglia il contributo della propria intelligenza e del proprio lavoro, ha reso lo istituto della dote incompatibile con una rinnovata coscienza della posizione della donna nella società e l'ha cancellato da tutte le legislazioni dei paesi civili. In Italia, nonostante il largo posto attribuito dal Codice civile, le costituzioni di dote si sono ridotte a margini trascurabilissimi, essendo passate da una media annuale di 8.391 nel decennio 1940-1950 a 4.531 nel 1962, con una incidenza che passa dal 27,4 al 19,1 su ogni 1.000 matrimoni.

Vi sono quindi valide e profonde ragioni per abolire questo istituto che non ha più nulla a che spartire con la realtà e con una concezione moderna della famiglia e del ruolo della donna nella società.

Per quanto riguarda il patrimonio familiare, si tratta di un istituto introdotto nell'attuale codice allo scopo di creare un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono o ne godono i frutti che, a differenza della dote — la quale cessa con lo scioglimento del matrimonio — deve perdurare fino a quando i figli abbiano raggiunto la maggiore età. È noto che tale istituto non ha trovato pratica applicazione. Le statistiche danno una media annuale di 128 costituzioni di patrimoni familiari per il decennio 1940-1950, ridottesi a 69 nel 1962 e a 55 nel 1963, con un'incidenza dello 0,1 per ogni 1.000 matrimoni celebrati.

Il motivo fondamentale di tale clamoroso insuccesso è costituito dalla immobilizzazione di beni, sia pure temporanea, che contrasta

con le esigenze del mondo moderno di circolazione dei beni, ad evitare anche rapide oscillazioni di valore.

Per questo siamo del tutto scettici sulla opportunità e sulla efficacia di un istituto per molti versi simile, previsto dal progetto Reale: il cosiddetto « fondo patrimoniale » su cui graverebbe un vincolo di inalienabilità per tutta la durata del matrimonio.

Si tratta con tutta evidenza di una costruzione che sta tra la dote ed il patrimonio familiare, che trae da entrambi le ragioni di una prospettiva negativa, per le considerazioni già fatte, e per l'esperienza di situazioni concrete.

Infine il regolamento di beni parafernali, fatto dal codice nei soli confronti dei beni della moglie e come un aspetto del sistema fondato sull'istituto dotale, viene sostituito da una nuova disciplina dei beni appartenenti a ciascuno dei coniugi o perché esclusi dalla comunione o perché i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali secondo convenzione.

Rimangono perciò in vita secondo il progetto che viene proposto, tre distinte regolamentazioni a cui vengono portate sostanziali modifiche che enumeriamo succintamente:

a) Le convenzioni matrimoniali. — Escludendosi le convenzioni che costituiscono doti o patrimoni familiari, esse riguarderanno essenzialmente la comunione degli utili e degli acquisti, nei confronti della quale incontreranno il limite della inderogabilità delle norme sulla partecipazione paritaria agli utili e sulla uguaglianza delle quote.

Rispetto alla regolamentazione dell'attuale codice viene proposta una modifica agli articoli 162 e 163 in ordine alle modalità di stipulazione e di modifica delle convenzioni, con l'affermazione del divieto di quelle convenzioni che stabiliscono ripartizioni disuguali degli utili ed acquisti successivi al matrimonio.

b) La comunione degli utili e degli acquisti. — La scelta come regime legale della comunione degli utili e degli acquisti successivi al matrimonio, è stata determinata dal fatto che tale sistema meglio rispetta il principio della parità dei coniugi, e consente un più adeguato riconoscimento del lavoro e della collaborazione prestata dalla moglie alla formazione e all'espandersi del patrimonio familiare.

Si tratta di un istituto che è particolarmente adatto alle esigenze di tutelare la situazione economica della donna che, partecipando ad attività produttiva o effettuando lavoro

domestico accumula o consente l'accumulazione di un risparmio e l'acquisizione di beni che è giusto appartengano ai coniugi in parti uguali: così ovviando a gravi inconvenienti che, con l'attuale disciplina, mortificano la posizione della donna e ne disconoscono l'apporto all'economia familiare; e configurando un tipo di nucleo familiare non più ruotante intorno ad un asse patrimoniale, bensì comunità fondata sul rispetto delle persone dei componenti e sulla solidarietà reciproca.

Il regime di comunione riguarda i beni acquistati dall'uno o dall'altro o da entrambi i coniugi a qualunque titolo, i frutti ed i proventi dell'attività separata non consumati all'atto dello scioglimento della comunione, il godimento dei beni presenti e futuri dei coniugi. Ne sono invece esclusi: i beni appartenenti al coniuge anteriormente al matrimonio, i beni a lui pervenuti successivamente per donazione o successione, gli acquisti fatti col prezzo ricavato dalla vendita di tali beni (purché ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto), gli effetti ed i beni strettamente personali, i beni connessi all'attività lavorativa di ciascun coniuge, ed il risarcimento del danno non patrimoniale.

I motivi di tali esclusioni sono evidenti, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio personale del coniuge prima del matrimonio, o di beni destinati da un terzo espressamente ad uno di essi, o di beni appartenenti strettamente alle persone, alle attività lavorative del coniuge o conseguenti al risarcimento di un danno di natura morale da lui sofferto.

Riteniamo però che i frutti ed il godimento di tali beni personali debbano rientrare nella comunione e ciò al fine di allargarne il più possibile l'ambito. E per lo stesso motivo si è ritenuto che debbano far parte della comunione i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi che al momento dello scioglimento della comunione non sono stati consumati.

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi anche separatamente.

Gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti che si riferiscono alla abitazione familiare debbono essere effettuati da entrambi i coniugi il cui consenso è richiesto anche per gli acquisti rateali.

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'altro coniuge, previa autorizzazione del Tribunale e con la cautela eventualmente stabilita da quest'ultimo.

Per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale, viene stabilito che in linea generale i beni della comunione rispondono di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, dei carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese di mantenimento della famiglia, degli obblighi contratti dal coniuge nell'interesse di questa.

Non rispondono invece in alcun modo delle obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio o dopo di questo ma per scopi estranei alla famiglia: in questo caso risponde il coniuge con i propri beni personali.

Nel caso in cui i beni della comunione non fossero sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito.

I beni della comunione rispondono invece parzialmente per i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa, e cioè nei limiti della quota del coniuge esercente l'attività imprenditoriale.

La comunione si scioglie in caso di morte, per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la separazione personale o per la separazione giudiziale dei beni, o su accordo delle parti.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata nel caso di fallimento, di inabilitazione di uno dei coniugi, di cattiva amministrazione, o quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o infine quando uno dei coniugi non contribuisce in misura dovuta ai bisogni della famiglia.

Dal complesso delle norme che così regolano la comunione, che diviene unico regime legale, se ne trae che si sono voluti seguire, rispetto all'attuale regolamentazione, alcuni indirizzi tendenti a:

- 1) ampliamento della sfera dei beni cadenti in comunione;
- 2) tutela dei beni facenti parte della comunione rispetto ad azioni per debiti estranei ad essa e ai bisogni della famiglia;
- 3) amministrazione paritaria;
- 4) inalienabilità della quota;
- 5) scioglimento e separazione giudiziale allorché cessi la vita coniugale o comunque siano intervenute cause che non consentono la gestione comune con l'altro coniuge.

c) Infine, in ordine ai beni personali dei coniugi, sia perché esclusi dalla comunione, sia perché i coniugi hanno consentito di non

costituire il regime di comunione, si sono regolati gli aspetti concernenti la loro amministrazione, soprattutto in riferimento alla ipotesi di amministrazione affidata al coniuge non proprietario.

La filiazione legittima.

Le norme del codice civile comprese nel capo I sulla filiazione legittima, richiedono una profonda modifica per quanto attiene alle norme sul disconoscimento di paternità, allo scopo di superare le gravi discrepanze tra fatto naturale e fatto giuridico che l'attuale regolamentazione consente e che sono fonte di profonde ingiustizie, di situazioni assurde e disumane.

Si tratta soprattutto di consentire che la presunzione affermata dall'articolo 231 del codice civile per cui il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio, possa ammettere una prova contraria in limiti più ampi delle rigide maglie in cui sono contenute attualmente le azioni di disconoscimento di paternità e di denegata paternità, le quali (a differenza dell'azione di contestazione della legittimità di cui all'articolo 248 del codice civile che per sua natura è imprescrittibile) sono di esclusiva spettanza del marito e sono soggette a strettissimi termini perentori di decadenza.

Noi riteniamo innanzitutto inammissibile e del tutto ingiustificata l'esclusione della madre e del figlio dalla titolarità dell'azione di disconoscimento della paternità, esclusione che è stata mantenuta nel progetto di legge dell'onorevole Reale e che costituisce una delle sue maggiori carenze.

Le ragioni addotte al contrario e secondo cui il marito quale capo della famiglia sarebbe in grado di valutare la opportunità di esperire un'azione — che tocca direttamente la sua posizione di padre — che attenta all'integrità della famiglia, sono profondamente errate ed ingiuste.

Ed infatti l'esistenza o meno di uno stato di filiazione legittima tocca altrettanto profondamente gli interessi morali e materiali del padre quanto gli interessi della madre e del figlio: ed inoltre riguarda il padre naturale, cui la mancata promozione della azione di disconoscimento da parte del marito renderebbe impossibile qualsiasi riconoscimento.

Escludere la madre ed il figlio dall'azione di disconoscimento di paternità significa stabilire una situazione di profonda iniquità, che ha dato luogo a fatti gravissimi che anche di

recente hanno scosso l'opinione pubblica ed in cui l'opposizione di una paternità legale ad una paternità naturale è assai spesso legata a motivi ed a ragioni moralmente insane, ma sostenute dal diritto. Ugualmente debbono essere ampliati i termini per la proposizione dell'azione, data l'eccessiva brevità dell'attuale anche ai fini di procurarsi gli elementi probatori per dar corso alla relativa azione.

Per questo riteniamo di dover sanare la iniquità che è racchiusa nella attuale regolamentazione dell'istituto del disconoscimento di paternità:

1) estendendo alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età il diritto di promuovere l'azione di disconoscimento di paternità: oltretutto in caso di morte degli stessi — agli ascendenti e discendenti della madre e ai discendenti del figlio;

2) abrogando l'ultimo comma dell'articolo 235 del codice civile che stabilisce che la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità, e rimettendo invece al giudice la valutazione della sufficienza e validità probatoria di tale dichiarazione;

3) portando ad un anno il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, decorrente dalla nascita del figlio per la madre, e dal compimento della maggiore età per il figlio, rimanendo ferma per il padre la decorrenza stabilita nell'articolo 244 del codice civile;

4) abolendo dall'articolo 235 l'ipotesi ivi prevista al n. 4.

Le riforme così proposte accolgono le richieste che, da più parti, da giuristi, sociologi e dall'opinione pubblica, sono state formulate, per evitare situazioni inammissibili dal punto di vista umano e sociale.

La filiazione naturale.

La necessità di una profonda riforma che garantisca una adeguata tutela della situazione dei figli naturali nasce dalla diffusa coscienza di affrontare in modo degno di un paese civile questo delicato problema, e di attuare il principio che la Costituzione ha sancito nel suo articolo 30, assicurando ai figli nati fuori del matrimonio la più ampia tutela giuridica e sociale.

La prevalente dottrina giuridica ha escluso che la portata di tale norma dovesse intendersi come mera « costituzionalizzazione » di principi fondamentali già vigenti nella nostra legislazione e ne ha invece affermato non solo il carattere precettivo, ma anche profon-

damente innovativo rispetto alla legislazione vigente.

Principalmente, la nostra Costituzione ha voluto affermare il principio, profondamente umano, sociale e etico che nessuna minorazione giuridica deve essere fatta a chi, nascendo in una società civile, è investito dei diritti che la società riconosce a tutti i suoi membri, e che il genitore, legittimo o non legittimo che sia, ha sempre l'obbligo di curare, educare, assistere ed alimentare la propria prole.

Essa pertanto incide nella situazione che la vigente legislazione riserva ai figli nati fuori dal matrimonio soprattutto per quanto riguarda i più gravi difetti che essa presenta e cioè l'assenza di un qualsiasi *status* familiare per i figli adulterini e i limiti alla ricerca della paternità naturale.

I principî innovatori della Costituzione costituiscono perciò i criteri che hanno guidato le proposte di riforma in tema di filiazione naturale, cui sono da aggiungere quelle che più avanti verranno esaminate in tema di successioni.

L'aspetto più rilevante delle riforme in tema di filiazione naturale è quello che stabilisce lo *status* dei figli cosiddetti adulterini, cui l'attuale legislazione nega il riconoscimento da parte del genitore che all'atto del concepimento era unito in matrimonio con altra persona.

Esso è il necessario corollario del primo comma dell'articolo 30 della Costituzione, che non può in alcun modo ritenersi limitato ai soli figli legittimi o ai figli naturali riconosciuti, ma che anzi, riferendosi senza alcuna distinzione ai figli nati fuori del matrimonio, non può non comprendere tutti i figli naturali.

D'altra parte l'esigenza di dare uno *status* ai figli nati fuori del matrimonio ed anche a quelli in cui uno dei genitori era unito in matrimonio con altra persona al momento del concepimento, è profondamente avvertita dall'opinione pubblica, per motivi che ripudiano ogni discriminazione che ricada sulla sorte dei figli stessi.

Tutto ciò è avvertito anche da orientamenti che si sono in genere opposti al riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini, e che oggi sono disposti ad ammetterlo nell'ipotesi di separazione coniugale.

Noi riteniamo invece che il riconoscimento dei figli da parte del coniuge che all'epoca del concepimento era unito in matrimonio possa avvenire in ogni caso, con il solo limite della immissione nella società familiare in difetto del consenso dell'altro coniuge.

Tale soluzione impedisce situazione di iniquità, di discriminazione, tra varie categorie di figli nati fuori del matrimonio, ai quali tutti consente il conseguimento di uno *status* giuridico, evitando posizioni di minorità rispetto ad altri cittadini.

Nè ad essa può ostare ed opporsi il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione che rende salvi i diritti della famiglia legittima. Secondo infatti una autorevole dottrina, all'opera di elevazione della condizione dei figli illegittimi, il costituente si è limitato a porre soltanto il limite della tutela della coesione della famiglia. « La Costituzione — ebbe a scrivere l'Esposito — non tende a garantire i privilegi della famiglia, le particolari situazioni di favore di questo o di quel membro, ma la vita familiare, la coesione della famiglia legittima ». In pratica ne consegue che in base al testo costituzionale viene escluso soltanto che il figlio naturale, che come tale non fa parte della famiglia legittima, possa per legge essere immesso in tale società; che si possa così stabilire un suo diritto a coabitare con i membri della famiglia legittima partecipando alla sua vita ed assumendovi la posizione di membro o di organo. Di qui la nostra critica alla soluzione proposta dal progetto Reale per i figli nati da genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento. Una soluzione insufficiente e contraddittoria, che attenua la discriminazione, senza eliminarla, per una parte dei figli naturali così nati, (e cioè per quelli il cui genitore si sia separato legalmente) mantenendole per l'altra parte. L'espediente della dichiarazione adottata per evitare il riconoscimento, crea a favore di una parte soltanto dei figli cosiddetti adulterini (ma anche questa parola deve scomparire) uno *status* ridotto, limitato, condizionato.

Proponiamo perciò la seguente regolamentazione della materia del riconoscimento del figlio naturale:

a) possibilità di riconoscimento dei figli naturali del padre e della madre anche se uniti in matrimonio con altra persona, tanto congiuntamente quanto separatamente; limitazione del divieto di riconoscimento per il solo caso dei figli incestuosi, solo al fine di evitare che esso possa risolversi in un fatto negativo per essi per ragioni personali e sociali;

b) assunzione da parte del genitore che ha effettuato il riconoscimento di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi;

c) divieto di immissione stabile del figlio riconosciuto nella famiglia legittima senza il consenso del coniuge convivente;

d) inammissibilità del riconoscimento oltretutto in contrasto con lo stato di figlio legittimo, con quello di legittimato per adozione;

e) attribuzione ad entrambi i genitori che abbiano riconosciuto congiuntamente o separatamente il figlio, dell'esercizio della patria potestà;

f) limitazione del diritto di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità a colui che è stato riconosciuto.

Il secondo problema che si pone in tema di filiazione naturale riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità: questione assai delicata e discussa se è vero che su essa nella letteratura e nella pubblicistica, il dibattito ha rilevato assai spesso atteggiamenti contraddittori. Si tratta di un diritto che si pone per i figli naturali come corrispondente al dovere di riconoscimento da parte dei genitori, per il caso che tale dovere non venisse adempiuto.

La diversa disciplina che è stata proposta in tema di riconoscimento di figli naturali, si ripercuote in tema di dichiarazione giudiziale, le cui possibilità vengono allargate legittimando all'azione anche i figli cosiddetti adulterini.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di maternità è libera e consentita in ogni caso; si propone che essa possa essere promossa oltretutto dal figlio, anche dal padre del figlio durante la sua minore età, ed in caso di morte di questi, anche dai suoi figli legittimati o naturali.

Per la dichiarazione giudiziale di paternità si propone di aggiungere ai 4 casi previsti dall'articolo 269, l'ipotesi per cui vi siano stati, all'epoca del concepimento rapporti per effetto di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche.

La legittimazione attiva all'azione è del figlio o dei suoi discendenti legittimi o naturali. La madre può esercitarla durante la minor età del figlio.

L'azione di disconoscimento di paternità è stata ritenuta imprescrittibile al pari di quella di disconoscimento di maternità, allorché è proposta dal figlio.

Si è ritenuto di eliminare le norme stabilite negli articoli 274 e 275 che condizionano la proponibilità dell'azione per dichiarazione di paternità o maternità naturale. A parte il fatto che tali norme non sono giustificate, gravano su esse dubbi di costituzionalità; infatti il rito sommario del procedimento preliminare e la circostanza che il decreto del

tribunale non è soggetto a reclamo, sembrano in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, per i quali la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed ogni sentenza è soggetta all'impugnazione in Cassazione per violazione di legge.

Si è infine provveduto a modificare l'articolo 279 che riguarda la situazione di quei figli illegittimi non riconosciuti, o perché non riconoscibili (figli incestuosi) o perché non è stato effettuato il riconoscimento e non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. In questi casi i figli possono agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; inoltre la prova della paternità o della maternità non ha limiti e può essere data con qualsiasi mezzo: anche oltre le ipotesi indicate nell'articolo 269. La relativa azione può essere promossa dal genitore che ha la patria potestà nei confronti dell'altro genitore e dell'ente che assiste il minore o dal tutore contro il genitore o i genitori.

Legittimazione.

Le modifiche relative alla legittimazione conseguono in parte alla esigenza di coordinare questo istituto con le innovazioni introdotte nelle precedenti disposizioni e di facilitare il riconoscimento da parte dei genitori dei loro doveri verso i figli naturali e dall'altra alla esigenza di facilitare e rendere più rapida la procedura.

La legittimazione per decreto del Capo dello Stato è stata così sostituita dalla legittimazione giudiziaria, che viene conseguita per effetto di sentenza della Corte d'appello.

Non sono infatti più accettabili le ragioni che avevano ispirato la vigente legislazione, per cui l'Autorità giudiziaria veniva chiamata a stabilire se si potesse o meno concedere la legittimazione, ossia se esistessero le condizioni giudiziarie per la sua concessione, rimettendo quindi al giudizio di opportunità effettuato dal Capo dello Stato, sentito il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio di Stato, la concessione in concreto della legittimazione. Tale procedura mista giudiziaria e amministrativa, oltre ad essere in concreto lunga e laboriosa, snatura la sostanza giuridica della pretesa del legittimante. Non si riuscirebbe d'altronde a comprendere una intromissione di procedimenti amministrativi in una materia — come quella del diritto di famiglia — che è interamente affidata all'autorità giudiziaria ordinaria — cui sono rimesse decisioni su questioni e pretese giuridiche — di non minore delicatezza e rilevanza di quella riguar-

dante la legittimazione. Vi è d'altronde sufficiente garanzia di particolare riguardo alla delicatezza della materia nel fatto che la decisione è immediatamente rimessa ad un giudice superiore quale la Corte d'appello.

Per queste considerazioni si è ritenuto di modificare gli articoli 280, 288 e 290, rimettendo alla Corte d'appello e, in sede di impugnativa, alla Cassazione, la decisione sulla domanda di legittimazione.

Altra modifica concerne la possibilità di legittimazione in presenza di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, per i quali è solo prescritto che debbano essere sentiti (personalmente se di età superiore ai 16 anni) dalla Corte d'appello prima della pronuncia della legittimazione.

Viene infine proposta l'abrogazione della ultima parte dell'articolo 283 in correlazione alle modifiche proposte sul riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini.

Adozione.

Le proposte in tema di adozione tengono conto della pendenza al Senato del disegno di legge dell'onorevole Maria Pia Dal Canton già approvato dalla Camera, con il quale si propone di introdurre nella nostra legislazione la adozione speciale e si apportano alcune modifiche alle vigenti norme sulla adozione ordinaria al fine di coordinarle col nuovo istituto.

Riteniamo tuttavia che tali innovazioni, che sono state da noi approvate pur con critiche a talune delle soluzioni adottate, non esauriscono le riforme da apportare all'attuale regolamentazione dell'istituto della adozione.

In particolare vanno modificate le norme relative al consenso del coniuge dell'adottante (che deve essere richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare) e vanno abrogate talune norme (come il terzo comma dell'articolo 301 e l'ultimo comma dell'articolo 303) al fine di adeguare la materia dell'adozione ai principi più generali che vengono posti in tema di patria potestà.

Anche per quanto attiene alla procedura si è ritenuto di apportare modificazioni:

1) eliminando dagli accertamenti che il tribunale deve compiere prima della pronunzia sulla adozione quello relativo alla cosiddetta « buona fama » dell'adottante, concetto per il vero assai equivoco e impreciso.

2) Imponendo la motivazione alla pronunzia del Tribunale, allorché questo respinga la richiesta di adozione.

Tali modifiche dovranno far parte di un coordinamento integrale con le altre norme contenute nel disegno in corso di approvazione al Parlamento.

Patria potestà.

L'attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, che deve essere assunto in tutti i suoi aspetti come fondamento del nuovo diritto familiare, implica non solo l'uguaglianza dei coniugi nei rapporti tra essi intercorrenti, ma la direzione unitaria della famiglia è quindi pari dignità ed autorità nei confronti dei figli.

Invero uno degli aspetti più inammissibili e più anacronistici del vigente ordinamento è quello che statuisce la netta inferiorità della donna nel rapporto con i figli, ledendo così profondamente la sua dignità e sensibilità di madre.

La sfiducia dell'attuale codice nei confronti della madre è stata da ogni parte sottolineata e censurata, e in essa più che in ogni altro istituto, sono da riscontrarsi le ispirazioni ed i residui di pregiudizi e concezioni radicalmente superate. Norme come quelle che attribuiscono al solo padre l'esercizio della patria potestà, la quale, solo in caso di morte del padre, di suo impedimento o decadenza può passare alla madre, che per il suo esercizio resta sottoposta alla vigilanza del Tribunale, fino al punto di prevedere interventi di questo sull'amministrazione e l'educazione dei figli in caso di nuove nozze; norme come quelle che prevedono addirittura una specie di continuazione della patria potestà del padre dopo la sua morte o la possibilità « per chiunque » vi abbia interesse di vietare alla madre l'esercizio della patria potestà sul nascituro quando alla morte del marito la moglie si trovasse in stato interessante, costituiscono una profonda offesa alla dignità della donna e della madre. Tanto più grave in quanto esse appaiono del tutto contrastanti ad una realtà nella quale la lontananza del padre o la separazione giudiziale, fa della madre la vera ed unica artefice e responsabile della educazione e del mantenimento del figlio, pur rimanendo titolare della patria potestà il padre, che non solo si disinteressa dei figli, ma che talvolta si serve della titolarità del diritto che la legge gli riconosce per compiere azioni indegne nei confronti del figlio e della madre.

Si deve quindi in questa delicata materia attuare l'integrale parità dei diritti e della

responsabilità dei genitori nei confronti dei figli.

Se d'altra parte, assieme alla Costituzione, lo stesso Codice civile pone a carico di entrambi i coniugi il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, questo stesso dovere impone ad entrambi i coniugi, non già il potere, ma il dovere di proteggerla e di guidarla. Lo stesso termine di patria potestà dovrebbe essere modificato, portando in sé i residui di concezioni antiche e superate, e sostituito dal termine responsabilità. E se il termine potestà viene mantenuto — per ragioni di opportunità tecnica per non sconvolgere una nomenclatura che è entrata nell'uso corrente — esso acquista il senso indicato dal titolo: e cioè di doveri e poteri discendenti da una responsabilità che grava in modo eguale su entrambi i genitori. Noi riteniamo che tale uguaglianza debba essere assoluta ed integrale; ed in questo senso le considerazioni già svolte in tema di parità dei coniugi si ripropongono. Non si tratta di « attenuare » la disuguaglianza, ma di cancellarla. Il mantenimento di qualsiasi limite alla parità, con facoltà per il padre di risolvere con gesti di autorità un contrasto sorto in merito al mantenimento all'educazione dei figli e a decisioni che li riguardano, riproporrebbe in buona sostanza l'attuale situazione di disuguaglianza sia all'origine che in tutti gli aspetti ed i momenti dei rapporti tra coniugi e prole. La stessa possibilità di ricorso al giudice verrebbe minata perché prevista solo come « impugnativa » di una decisione riservata al padre e non già come mezzo per risolvere un contrasto.

Si deve quindi respingere fermamente ogni tendenza, giustificata da un falso concetto di unità e di funzionalità della comunità familiare, a mantenere sotto qualsiasi aspetto la posizione di preminenza del padre nei rapporti genitori-figli, ed a ridurre così l'uguaglianza ad una mera formula, ad una vuota affermazione priva di effetti e di contenuto.

La regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli che noi proponiamo si fonda perciò sulla assoluta parità dei coniugi in tutti gli aspetti in cui si configura la loro responsabilità ed i poteri e doveri che da questa derivano nei confronti dei figli (e quindi anche in tema di amministrazione di beni, usufrutto legale, ecc.).

In particolare si propongono le seguenti innovazioni:

1) esercizio in comune della potestà sui figli da parte dei coniugi. Ricorso, in caso di contrasto o contro la decisione unilaterale di

uno dei coniugi, al giudice che decide secondo l'interesse del minore.

2) Continuazione della potestà comune dei coniugi in caso di scioglimento, annullamento del matrimonio o separazione, salvo che il tribunale non dichiari espressamente decaduto uno dei genitori.

3) Possibilità per il minore che abbia compiuto gli anni 18 di ricorrere al giudice contro la decisioni adottate dei genitori nei propri confronti e che siano lesive dei propri interessi.

4) Amministrazione congiunta dei beni dei minori e possibilità di ricorso al giudice in caso di contrasto.

5) Titolarità congiunta dei coniugi sull'usufrutto legale dei beni del figlio.

6) Abrogazione della norma per cui l'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore a nuove nozze.

7) Abrogazione della norma sulle condizioni imposte alla madre superstite e sulla facoltà di nomina d'un curatore del nascituro allorché il padre sia morto.

8) Abrogazione della norma sulle nuove nozze.

Il regime successorio.

Abbiamo ritenuto necessario accompagnare la riforma del diritto di famiglia vero e proprio con la modifica di talune norme sul regime successorio, più propriamente riferentesi alla posizione del coniuge o del figlio naturale e che deve essere considerata come conseguenza della mutata posizione della donna nella famiglia e della diversa valutazione del rapporto tra genitore e figlio naturale.

Più limitata la riforma che proponiamo circa la posizione successoria del coniuge, che trova indirettamente notevole miglioramento attraverso il regime legale della comunione degli utili e degli acquisti. Si è tuttavia ritenuto di modificare le norme sul concorso del coniuge con ascendenti fratelli e sorelle del defunto in caso di successione legittima, attribuendo una maggiore quota al coniuge superstite.

Si è altresì proposta l'abrogazione dell'articolo 547 e del secondo comma dell'articolo 574 che consentivano agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, in quanto contrari alla concezione del coniuge come erede.

Più profonde sono le riforme che riguardano la posizione successoria del figlio naturale.

Qui si è ritenuto di equiparare tale posizione a quella del figlio legittimo, così adeguando, anche in questo campo, la legislazione ordinaria alla norma costituzionale, ed attuando un principio di giustizia che vuole evitare delle inaccettabili e superate discriminazioni.

Noi riteniamo infatti che l'articolo 30 della Costituzione abbia inteso superare ogni discriminazione sotto l'aspetto giuridico, e non abbia invece affatto voluto salvaguardare delle situazioni di privilegio. D'altra parte l'opinione pubblica e l'orientamento di una notevole parte della dottrina giuridica non accetta più alcuna forma di discriminazione e si è dichiarata verso l'attuazione di principi di uguaglianza.

Inoltre i diritti della famiglia legittima che l'articolo 30 della Costituzione salvaguarda non possono essere certo identificati con le attuali posizioni di privilegio successorio. I diritti della famiglia legittima attengono alla sua posizione di coesione quale nucleo, alla necessità di non incrinarla immettendovi i figli naturali senza il consenso del coniuge. In questo senso l'eliminazione di ogni disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali non significa affatto erosione della posizione morale della famiglia legittima che trova il suo fondamento nella coesione interna e non nei privilegi di indole successoria.

Ora è certo che l'attuale legislazione pone, dal punto di vista ereditario il figlio naturale in una posizione di grave minorazione; basti pensare che nella successione legittima i figli naturali concorrono con i figli legittimi, ma non possono conseguire più della metà di quanto conseguono questi, addirittura con la facoltà da parte dei figli legittimi di pagare in denaro la loro quota; al fatto che essi non possono succedere per rappresentazione; alla posizione in cui si trovano in caso di concorso con il coniuge superstite, gli ascendenti, i fratelli del defunto, e ad una serie di altre norme che ribadiscono tale situazione di profonda minorazione.

Un tale regime è perciò assolutamente in contrasto con il principio costituzionale, e può essere superato attraverso l'equiparazione completa della posizione del figlio naturale a quello legittimo.

Ogni soluzione intermedia — quale quella adottata dal progetto Reale — si limita a su-

perare alcuni degli aspetti più stridenti, mantenendo ancora profonda la discriminazione e la disuguaglianza.

Proponiamo perciò una riforma che annulli ogni differenza di trattamento giuridico in materia di successioni, che annulli le disuguaglianze dell'attuale legislazione, che superi la ambiguità del progetto Reale.

Siamo certi così di dare piena attuazione alla norma costituzionale, e di fare opera di profonda giustizia restituendo una posizione di uguaglianza a persone che la coscienza collettiva non considera affatto cittadini con minori diritti.

La nostra proposta pertanto:

a) ricomprende i figli naturali fra i discendenti che possono subentrare per rappresentazione di coloro che non possono o non vogliono accettare l'eredità;

b) parifica i figli naturali ai figli legittimi per quanto attiene ai diritti riservati ai legittimari;

c) parifica i figli naturali ai figli legittimi per quanto attiene alla successione legittima;

d) consente ai figli naturali non riconosciuti che l'assegno vitalizio loro spettante deve essere pari alla rendita della quota a cui avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta;

e) abolisce le norme che stabilivano preclusioni concernenti i non riconoscibili nella successione *ab intestato*, preclusioni che impedivano ai figli naturali di ricevere per testamento beni ereditari al di sopra di una certa proporzione nei confronti dei figli legittimi.

Prima di concludere si vorrà ricordare la abrogazione del divieto di donazione tra coniugi (articolo 781), del divieto di fare donazioni a favore dei figli naturali non riconoscibili (articolo 780) e una più equa regolamentazione dell'obbligo degli alimenti nei confronti del figlio naturale.

Onorevoli colleghi, rimettiamo alla vostra valutazione ed al vostro dibattito la presente proposta, confidando che essa venga accolta per far luogo ad un'opera di rinnovamento legislativo che è un diretto contributo all'avanzamento della coscienza civile del Paese ed alla trasformazione della società italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

Età.

Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello può per gravi motivi ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni 16 e la donna che ha compiuto gli anni 14.

ART. 2.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

Assenso per il minore.

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano su lui la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

In caso di contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà, deciderà il giudice.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

Difetto di età.

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un anno dal raggiungimento di tale età.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

Interdizione.

L'azione non può essere proposta se dopo revocata l'interdizione vi è stata coabitazione per un anno.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 120 è sostituito dal seguente:

Infermità di mente.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facoltà mentali.

ART. 6.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

Mancanza di assenso.

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era stato chiesto l'assenso entro tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale. Può essere parimenti impugnato dallo sposo cui l'assenso era necessario entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.

ART. 7.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

Violenza ed errore.

La violenza è causa di nullità del matrimonio anche se esercitata da un terzo.

L'errore è causa di nullità allorché si sia verificato rispetto a condizioni e qualità essenziali dell'altro coniuge.

L'azione può essere proposta dal coniuge che ha subito la violenza o che è caduto o è stato tratto dolosamente in errore, entro un anno dal momento in cui ha riacquisito la sua libertà o conosciuto l'errore.

ART. 8.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano i medesimi diritti ed obblighi. Essi

assumono l'impegno alla reciproca fedeltà; alla mutua assistenza ed alla collaborazione nell'interesse della famiglia.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro e di guadagno, a contribuire ai bisogni della famiglia.

ART. 9.

Sono abrogati i primi due commi dell'articolo 144 del codice civile.

L'articolo 144 è sostituito dal seguente:

*Indirizzo unitario della famiglia
e sua residenza.*

I coniugi di comune accordo decidono gli affari essenziali della famiglia e stabiliscono la residenza familiare.

Il coniuge può stabilire il proprio domicilio personale in luogo diverso quando sia richiesto da serie esigenze di lavoro, di affari o interessi, ovvero nelle more del giudizio di separazione personale o quando l'altro coniuge ha trasferito il suo domicilio all'estero. In caso di contrasto ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice. Ugualmente può ricorrere il coniuge contro la decisione adottata unilateralmente dall'altro coniuge. In entrambi i casi il giudice, sentite le parti, ove non sia possibile raggiungere una soluzione concordata, decide secondo l'interesse della famiglia.

Ove uno dei coniugi fissi il suo domicilio in violazione di quanto disposto nei commi precedenti cessa ogni obbligo di assistenza e di contribuzione nei suoi confronti.

ART. 10.

L'articolo 145 è sostituito dal seguente:

Cognome della moglie.

La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito. Di quest'ultimo dovrà far uso in tutti gli atti che essa compie in qualità di membro della famiglia e nell'interesse di questa.

ART. 11.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

Obbligazioni nell'interesse della famiglia.

Entrambi i coniugi possono liberamente contrarre obbligazioni nell'interesse della famiglia. Delle obbligazioni così contratte essi

sono solidalmente responsabili. Per gravi motivi il giudice, a richiesta di uno dei coniugi, può privare l'altro del potere di contrattare in nome e per conto della famiglia, escludendo la responsabilità solidale. La esclusione della solidarietà non ha effetto nei confronti dei terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

ART. 12.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere ed istruire la prole. A tale obbligo dovranno provvedere in proporzione delle loro sostanze e delle proprie capacità di lavoro e di guadagno. Quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

ART. 13.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

Inadempienza agli obblighi concernenti i bisogni della famiglia, il mantenimento e la istruzione della prole.

Se uno dei coniugi non adempie al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, al mantenimento e all'istruzione della prole, il giudice, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può decidere che la retribuzione o gli altri suoi redditi siano devoluti in proporzione alle sue sostanze all'altro coniuge o a chi sopporta le spese del mantenimento della prole.

Nel caso in cui uno dei coniugi fissi la sua residenza in violazione dell'articolo 144 del codice civile, l'autorità giudiziaria, può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei suoi beni a garanzia dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 143 del codice civile.

ART. 14.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

Separazione personale.

È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi.

ART. 15.

L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

Cause di separazione personale.

La separazione è dichiarata per mutuo consenso o, a domanda di uno dei coniugi, in tutti i casi in cui per il comportamento di uno dei coniugi o di entrambi, o per fatto indipendente dalla loro volontà, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o impossibile, oppure sia intervenuta una disunione di fatto completa e durevole.

ART. 16.

L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

La separazione può essere altresì chiesta nei confronti del coniuge che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a 5 anni, ovvero sia stato sottoposto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o la interdizione, ovvero anche il solo fatto su cui esse sono fondate, sia anteriore al matrimonio, e l'altro coniuge ne abbia avuto conoscenza.

ART. 17.

Sono abrogati gli articoli 153 e 154 del codice civile.

ART. 18.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

Provvedimenti riguardo ai figli.

Il Tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e prende ogni altro provvedimento relativo alla prole esclusivamente in base all'interesse di questa. In particolare il Tribunale stabilisce la misura o il modo in cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ai suoi diritti di visita; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono stati affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli, e il concorso dei due genitori al godimento dell'usu-

frutto legale. Nello stabilire l'affidamento dei figli, e il contributo al loro mantenimento, educazione ed istruzione, e la permanenza nella residenza familiare, il giudice terrà conto dell'accordo tra i coniugi. In ogni caso il Tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Qualunque sia la persona cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare sulla loro educazione. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le disposizioni relative alle misure e alle modalità del contributo.

ART. 19.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

Effetti della separazione.

La separazione fa cessare l'obbligo dell'assistenza reciproca; il giudice può stabilire a carico di uno dei coniugi, ove l'altro ne abbia necessità, l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro in proporzione ai propri redditi.

Il Tribunale, secondo le circostanze, può anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.

ART. 20.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

Cessazione degli effetti della separazione.

Gli effetti della separazione vengono meno con la cancellazione della sentenza di separazione. La cancellazione deve essere chiesta da entrambi le parti. La separazione può essere concessa nuovamente solo a seguito di fatti e comportamenti intervenuti dopo la conciliazione.

ART. 21.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

Diritti inderogabili.

Gli sposi non possono derogare ai diritti attribuiti loro dalla legge in tale loro qualità.

ART. 22.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo. Possono essere altresì modificate in ogni tempo con la stessa forma, alla presenza e col consenso di tutte le persone che vi hanno partecipato. In mancanza di accordi o quando una delle parti sia deceduta, è richiesta l'omologazione del Tribunale.

Le convenzioni matrimoniali e le loro eventuali modifiche rimangono senza effetto nei confronti dei terzi, se questi non ne abbiano avuta conoscenza.

ART. 23.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

Convenzioni matrimoniali vietate.

Sono vietate le convenzioni matrimoniali che stabiliscono una ripartizione disuguale degli utili e degli acquisti posteriori al matrimonio.

ART. 24.

Dopo l'articolo 165 del codice civile viene aggiunto il seguente articolo 166-bis:

Divieto di costituzione di dote.

È vietata la costituzione di beni in dote.

Sono abrogate le sezioni II, III e IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

ART. 25.

La intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è così sostituita:

DEL REGIME DELLA COMUNIONE LEGALE TRA I
CONIUGI DEGLI UTILI E DEGLI ACQUISTI DURANTE
IL MATRIMONIO

ART. 26.

Gli articoli da 215 a 230 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

ART. 215.

Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni, disciplinato dalle disposizioni seguenti.

ART. 216.

Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione il godimento ed i frutti dei beni presenti o futuri, gli acquisti fatti successivamente al matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione ovvero quelli fatti col prezzo del trasferimento di beni già appartenenti in proprio ad uno dei coniugi, purché ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto. Sono altresì esclusi dalla comunione gli effetti e i beni strettamente personali, il risarcimento dei danni non patrimoniali, e i beni connessi all'attività lavorativa di ciascun coniuge.

I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi si considerano appartenenti alla comunione se, allo scioglimento di questa non siano stati consumati.

ART. 217.

Patti speciali.

Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione, in mancanza dei quali si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.

Sono proibiti i patti che stabiliscano quote ineguali. Ogni patto contrario alla ripartizione paritetica degli utili della comunione è nullo.

ART. 218.

Amministrazione della comunione.

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi anche separatamente. Gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli atti che si riferiscono all'abitazione familiare debbono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi. Il consenso di entrambi i coniugi è richiesto anche per gli acquisti rateali.

In caso di contrasto deciderà — su ricorso — il tribunale, in camera di consiglio, sentite le parti.

ART. 219.

Amministrazione affidata ad uno dei coniugi.

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'altro coniuge, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite.

ART. 220.

Obblighi gravanti sui beni della comunione.

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi od oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese di mantenimento della famiglia o comunque contratte da uno dei coniugi nell'interesse di questa.

ART. 221.

Obbligazioni contratte dai coniugi.

I beni della comunione non rispondono — neppure in via sussidiaria rispetto ai beni personali dei coniugi — delle obbligazioni contratte da uno di essi prima del matrimonio, o dopo di questo per scopi estranei alla famiglia, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni personali del loro debitore.

ART. 222.

Responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa.

Le responsabilità per i debiti contratti da uno dei coniugi nell'esercizio di una impresa non facente parte della comunione gravano sui beni della comunione limitatamente alla quota del coniuge esercente l'attività imprenditoriale.

ART. 223.

Responsabilità sussidiaria dei beni personali.

Quando i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito.

ART. 224.

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni o per l'accordo delle parti.

La quota di partecipazione alla comunione è inalienabile.

ART. 225.

Separazione giudiziale dei beni.

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di fallimento, di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può essere altresì pronunciata quando il disordine negli

affari di uno dei coniugi metta in pericolo gli interessi dell'altro, o quando uno dei coniugi non contribuisca nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva al giorno della domanda.

ART. 226.

Divisione dei beni della comunione.

Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti uguali.

Sono vietati tutti i patti che stabiliscono una diversa ripartizione.

Una ripartizione diversa può essere consentita solo a favore del coniuge al quale viene affidata la prole e nell'interesse di questa.

Nei confronti dei terzi rimane salva la responsabilità sussidiaria dei coniugi di cui all'articolo 223.

ART. 227.

Prelevamento di beni mobili.

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

La prova della non appartenenza dei beni alla comunione stessa è a carico di chi chiede il prelevamento, e può essere fornita con qualsiasi mezzo.

ART. 228.

Ripetizione del valore in caso di mancanza della cosa da prelevare.

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per causa non imputabile all'altro coniuge.

ART. 229.

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi a pregiudizio dei terzi, in mancanza di altro titolo di proprietà avente data certa. E tuttavia salvo al coniuge e ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione della comunione spettante all'altro coniuge e sugli altri beni di lui.

ART. 230.

*Amministrazione
dei beni personali del coniuge.*

Ciascun coniuge ha l'amministrazione dei beni di cui è titolare e che non rientrano nella comunione.

Se l'amministrazione è conferita all'altro coniuge con procura, o con l'obbligo di rendere conto dei frutti egli è tenuto come qualsiasi altro procuratore.

Al coniuge che assume la gestione dei beni di proprietà dell'altro, senza procura e senza opposizione, si ritiene sia stato conferito un mandato tacito che copra gli atti di amministrazione e di godimento, ma non gli atti di disposizione.

In questo caso, come nel caso in cui gli sia stata conferita la procura senza obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi rispondono solo dei frutti esistenti.

Se uno dei coniugi gestisce o compie atti sui beni dell'altro, nonostante l'opposizione di questi, egli è responsabile di tutte le conseguenze della sua intromissione e deve rispondere di tutti i frutti che ha percepito o ha trascurato di percepire.

ART. 27.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

Nascita del figlio prima dei 180 giorni.

Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio, non ne disconoscono la paternità.

Il disconoscimento da parte del marito non può avere luogo nei casi seguenti:

- 1) quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio;
- 2) quando risulta dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

ART. 28.

L'articolo 235 del codice civile viene sostituito dal seguente:

Disconoscimento di paternità.

L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, è consentita solo nei casi seguenti:

- 1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita i coniugi erano nella fisica impossibilità di coabitare;

2) se durante lo stesso periodo il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare;

3) se durante lo stesso periodo i coniugi vivevano legalmente separati anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche solo temporanea.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata dal marito, dalla moglie e dal figlio, raggiunta la maggiore età.

ART. 29.

L'articolo 224 del codice civile è sostituito dal seguente:

Termine per l'azione di disconoscimento.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve essere promossa entro un anno dalla nascita del figlio.

Il padre può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita, quando egli si trovava nel tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

Il figlio può disconoscere il padre entro un anno dal compimento della maggiore età, o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

ART. 30.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

Sospensione del termine.

Se la parte interessata a promuovere la azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità mentale o incapacità, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità, salvo la facoltà di nominare alla stessa durante lo stato di incapacità un curatore speciale.

ART. 31.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

Trasmissione dell'azione.

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla pro-

mossa, ma prima che sia decorso il termine della sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre i discendenti e gli ascendenti, ma devono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio i discendenti i quali debbono proporla entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età.

ART. 32.

Il titolo del capo II del titolo VII del libro I del codice civile, è così modificato:

DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA
LEGITTIMAZIONE.

ART. 33.

Il titolo della sezione I del capo II, del titolo VII del libro I del codice civile, è così modificato:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

ART. 34.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

Riconoscimento.

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. Tale riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i 18 anni e dalla madre che non ha raggiunto i 14, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio.

ART. 35.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Diritti e doveri derivanti al genitore dal
riconoscimento.*

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

ART. 36.

L'articolo 253 codice civile è sostituito dal seguente:

Inammissibilità di riconoscimento.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato per adozione in cui la persona si trova.

ART. 37.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

Irrevocabilità del riconoscimento.

Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento ha effetto dal tempo della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

ART. 38.

L'articolo 259 del codice civile è sostituito dal seguente:

Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.

Il figlio naturale non può essere introdotto stabilmente nella residenza familiare del genitore coniugato che l'ha riconosciuto, senza il consenso dell'altro coniuge, se questi è convivente.

ART. 39.

L'articolo 260 del codice civile è sostituito dal seguente:

Poteri dei genitori.

Quando un figlio naturale sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, questi ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale se il figlio non convive con lui. Se il riconoscimento è fatto dai due genitori naturali contemporaneamente e separatamente, la potestà è attribuita ad entrambi.

ART. 40.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

Obblighi dei genitori verso il figlio.

Il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, ad educarlo e ad istruirlo secondo le norme stabilite dall'articolo 147 del codice civile.

ART. 41.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento e da colui che è stato riconosciuto.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile.

ART. 42.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

Dichiarazione giudiziale di paternità.

La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua con comunanza di vita nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando vi è possesso di stato di figlio naturale;

5) quando vi sono stati rapporti per effetto di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento.

ART. 43.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

Legittimazione attiva e termine.

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, non può es-

sere proseguita che dai discendenti legittimi, legittimati o naturali.

Durante la minore età del figlio l'azione può essere esercitata dalla madre.

ART. 44.

L'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

Dichiarazione giudiziale di maternità.

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dai casi previsti dall'articolo 269 del Codice civile.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere la madre.

L'azione può essere proposta dal figlio o, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi o figli naturali.

Durante la minore età del figlio l'azione può essere esercitata dal padre.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

ART. 45.

Gli articoli 274 e 275 del codice civile riguardanti l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale e le pene in caso di inammissibilità sono abrogate.

ART. 46.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

Divieto di indagini sulla paternità o maternità.

Le indagini sulla paternità e sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal Tribunale nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo 269 del codice civile.

ART. 47.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

Responsabilità patrimoniale.

Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso, in cui non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento e gli oneri riguardanti l'istruzione e l'educazione, purché si raggiunga la prova della paternità naturale.

L'azione per ottenere il mantenimento può essere promossa, nell'interesse del figlio, dal genitore che esercita la patria potestà nei confronti dell'altro genitore. Può essere altresì promossa dall'ente cui spetta per legge l'assistenza o dal tutore nei confronti del genitore o dei genitori.

ART. 48.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

Legittimazione.

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza della Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

ART. 49.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

Divieto di legittimazione.

Non possono essere legittimati i figli incestuosi, né per susseguente matrimonio, né per sentenza della Corte d'appello.

ART. 50.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

Effetti e decorrenze della legittimazione per susseguente matrimonio.

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se siano stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto del matrimonio o anteriormente oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

ART. 51.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

Condizioni per la legittimazione per sentenza della Corte d'appello.

La legittimazione può essere concessa per sentenza della Corte d'appello quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia raggiun-

to l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250.

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio.

3) che vi sia assenza dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) la legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi.

ART. 52.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.

Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali per sentenza della Corte d'appello può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.

ART. 53.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

Procedura.

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere diretta al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha residenza. La Corte, sentito il Pubblico ministero o, nel caso in cui il richiedente abbia figli legittimi, sentiti gli stessi o un loro curatore speciale se in età inferiore ai sedici anni esamina se concorrono le condizioni stabilite negli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione.

ART. 54.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

Impugnazioni.

Quando la Corte respinge la domanda il richiedente può ricorrere alla Corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti della Corte di appello, sentito il Pubblico ministero decide in camera di consiglio.

ART. 55.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza della Corte d'appello.

La legittimazione per sentenza della Corte d'appello produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

ART. 56.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 293 del codice civile.

ART. 57.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando. Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando venga negato l'assenso di cui al primo comma, o sia impossibile ottenerlo, per irreperibilità, il Tribunale, su istanza dell'adottante in Camera di Consiglio, sentiti gli interessati, potrà, ove si manifesti ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso stesso con decreto motivato.

ART. 58.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile.

ART. 59.

L'ultimo comma dell'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

Cessazione della patria potestà dell'adottante.

Quando l'adozione è fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potestà è esercitato in comune; se uno dei coniugi decade l'esercizio spetta all'altro.

ART. 60.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente.

Accertamenti del Tribunale.

Il Tribunale, assunte le opportune informazioni e sentiti, se del caso, i genitori dell'adottando verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Il tribunale per i minorenni affiderà al proprio servizio sociale le indagini sul punto 2).

ART. 61.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

Provvedimento del Tribunale.

Il Tribunale sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura pronuncia in Camera di Consiglio in questi termini: si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.

Il provvedimento che rigetta la domanda di adozione deve essere motivato.

ART. 62.

Il titolo del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI.

ART. 63.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

Esercizio della potestà dei genitori.

Il figlio, fino all'età maggiore o all'emanipazione è soggetto alla potestà dei genitori, che la esercitano di comune accordo. In caso di contrasto o contro la decisione adottata unilateralmente da uno dei genitori, ciascuno dei due, o, nel secondo caso, l'altro, può ricorrere al giudice tutelare. Il giudice, sentite le ragioni di entrambi i genitori e il minore, decide nell'interesse di quest'ultimo.

Il figlio, compiuti i diciotto anni, può ricorrere al giudice contro le decisioni adottate dai genitori nei propri confronti, ove lesive dei suoi interessi.

ART. 64.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà spettantegli, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, i figli vengano affidati ad uno di essi, a meno che il Tribunale che pronuncia sull'affidamento non dichiari espressamente decaduto l'altro genitore.

ART. 65.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

Abbandono della residenza familiare.

Il figlio non può abbandonare la residenza familiare o la casa che i genitori gli hanno destinato.

Qualora se ne allontani senza permesso, uno qualunque dei genitori può richiamarlo ricorrendo, se del caso, al giudice tutelare.

ART. 66.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

Cattiva condotta del figlio minore.

I genitori che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio esercitando i normali poteri inerenti alla patria potestà, secondo le modalità di cui all'articolo 316, possono di comune accordo, salvo la applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, richiedere, anche verbalmente, al Presidente del tribunale competente i provvedimenti opportuni. Il Presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi. Contro il decreto del Presidente del tribunale è ammesso il ricorso al Presidente della Corte d'appello, il quale provvede sentito il Pubblico Ministero.

ART. 67.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

Rappresentanza e amministrazione.

I genitori rappresentano i figli nati o nascituri e ne amministrano i beni disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione; in caso di contrasto è ammesso ricorso al tribunale.

Essi tuttavia non possono alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare ad eredità, accettare donazioni o regali soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio e compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa fino a quanto il tribunale abbia deliberato sull'istanza.

Nessuno dei genitori può rappresentare i figli sottoposti alla medesima potestà, nel caso di conflitti tra essi ovvero tra i figli e uno dei genitori. Per tali atti il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di atti posti in essere tra figli ed uno dei genitori che concernano i mezzi di esistenza e quelli destinati all'educazione del minore.

ART. 68.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

Accettazione di eredità e donazioni.

Quando né l'uno né l'altro genitore intendano accettare eredità o donazioni a favore dei figli nati o nascituri, o quando vi sia conflitto tra loro, il tribunale su richiesta del figlio stesso, o di alcuno dei parenti, od anche su istanza del pubblico ministero può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentiti i genitori.

ART. 69.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell'uno o dell'altro dei genitori del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

ART. 70.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

Atti vietati ai genitori.

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la patria potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

ART. 71.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

Usufrutto legale.

I genitori finché esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. Sia l'uno che l'altro possono esserne privati per cause a loro personali. Ove tra i coniugi esista comunione dei beni, i frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego professionale o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria iniziativa;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori.

ART. 72.

L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

Obblighi inerenti all'usufrutto legale.

Gravano sull'usufrutto legale, oltre agli obblighi propri dell'usufruttario, le spese di mantenimento, educazione, istruzione del figlio nonché delle sorelle e fratelli con lui conviventi.

ART. 73.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Inalienabilità dell'usufrutto legale.
Esecuzione sui frutti.*

L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

ART. 74.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

Usufrutto legale di uno solo dei parenti.

L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro sia stata pronunciata la decadenza della potestà sui figli. Nel caso di scioglimento della comunione legale e nel caso di separazione tra i coniugi l'usufrutto legale è attribuito al genitore al quale il minore è affidato.

ART. 75.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.

ART. 76.

L'articolo 331 del codice civile è sostituito dal seguente:

Decadenza della potestà sui figli.

Quando venga pronunciata la decadenza della potestà di uno dei genitori il tribunale può, per gravi motivi, ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

ART. 77

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta del genitore non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

ART. 78.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

Rimozione dell'amministrazione.

Se il patrimonio del minore è male amministrato il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Ove sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l'amministrazione è affidata a un curatore.

ART. 79.

Il primo comma dell'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

Procedimento.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche dal genitore interessato.

ART. 80.

Gli articoli 338, 339 e 340 del codice civile sono abrogati.

ART. 81.

L'articolo 435 del codice civile è sostituito dal seguente:

Obbligo dei genitori e dei figli naturali.

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi del-

l'alimentando. Il genitore deve altresì gli alimenti ai figli naturali del proprio figlio legittimo. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

ART. 82.

Dopo l'articolo 467 del codice civile è aggiunto l'articolo 467-bis.

Rappresentazione nell'ambito dei rapporti fondati su filiazione naturale.

La rappresentazione ha luogo anche se tra la persona che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e la persona che subentra sussiste un rapporto di filiazione naturale.

ART. 83.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

Riserva a favore degli ascendenti legittimi.

Se chi muore non lascia figli legittimi o naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544 per il caso di concorso.

ART. 84.

L'articolo 539 del codice civile è sostituito dal seguente:

Riserva a favore dei figli naturali.

A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia solo un figlio naturale o due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto stabilito dagli articoli 541, 542, 543 per i casi di concorso.

ART. 85.

L'articolo 541 del codice civile è sostituito dal seguente:

Concorso dei figli legittimi e naturali.

Quando, oltre ai figli legittimi; il defunto lascia figli naturali la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Tale quota si divide in parti uguali tra tutti i figli legittimi o naturali.

ART. 86.

L'ultimo comma dell'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

Se insieme al coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali in parti uguali. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge.

ART. 87.

L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

Concorso di coniuge e figli naturali.

Quando insieme con il coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale è riservata la piena proprietà di un terzo del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio per l'altra metà alla parte disponibile.

Quando i figli naturali sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi.

Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

ART. 88.

Gli articoli 545, 546, 547 del codice civile sono abrogati.

ART. 89.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

Esclusione della riserva del coniuge.

Il coniuge non ha diritto alla riserva in caso di separazione personale.

ART. 90.

L'articolo 574 del codice civile è sostituito col seguente:

Concorso di figli naturali legittimi.

I figli naturali se concorrono con i figli legittimi conseguono la stessa quota che conseguono questi ultimi.

ART. 91.

L'articolo 575 del codice civile è abrogato.

ART. 92.

L'articolo 576 del codice civile è sostituito dal seguente:

Successione dei soli figli naturali.

In mancanza di discendenti legittimi del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

ART. 93.

L'articolo 577 del codice civile è abrogato.

ART. 94.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

Diritti dei figli naturali o non riconoscibili.

Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279 i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota a cui avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I predetti figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione in danaro ovvero, a scelta degli eredi legittimi in beni ereditari, dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente.

ART. 95.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.

Quando col coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

ART. 96.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altro terzo è devoluto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredità.

ART. 97.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli legittimi, naturali, di ascendenti, di fratelli e sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

ART. 98.

Sono abrogati gli articoli 592, 593, 780, 781 del codice civile.